



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per gli affari costituzionali*

---

**2012/0237(COD)**

18.1.2013

# **EMENDAMENTI 34 - 403**

**Progetto di relazione**  
**Marietta Giannakou**  
(PE498.012v02-00)

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei  
e delle fondazioni politiche europee

Proposta di regolamento  
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

AM\924360IT.doc

PE504.068v01-00

**IT**

*Unita nella diversità*

**IT**



**Emendamento 34**  
**Zita Gurmai, Jo Leinen**

**Progetto di risoluzione legislativa**  
**Paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

***1 bis. chiede alla Commissione di proseguire i lavori sulle modalità per un autentico status giuridico dei partiti politici europei e una loro personalità giuridica propria, fondandosi direttamente ed esclusivamente sul diritto dell'Unione europea;***

Or. en

**Emendamento 35**  
**Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Il funzionamento dell'Unione si fonda sul principio della "democrazia rappresentativa", come sancito all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.***

Or. en

**Emendamento 36**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4) Partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche**

**(4) Partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche**

europee a loro collegate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, ***colmando la distanza tra la politica nazionale e quella dell'Unione.***

europee a loro collegate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo.

Or. en

**Emendamento 37**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee a loro collegate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, colmando la distanza tra la politica nazionale e quella dell'Unione.

*Emendamento*

(4) Partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee a loro collegate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, colmando la distanza tra la politica ***regionale, quella*** nazionale e quella dell'Unione.

Or. es

**Emendamento 38**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Riconoscendo la missione attribuita dal trattato ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è necessario istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, che comporti la piena capacità giuridica ***e il pieno riconoscimento*** in tutti gli Stati membri.

*Emendamento*

(7) Riconoscendo la missione attribuita dal trattato ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è necessario istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, che comporti la piena capacità giuridica in tutti gli Stati membri.

*Motivazione*

*La piena capacità giuridica implica il "riconoscimento giuridico".*

**Emendamento 39**

**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento****Considerando 7***Testo della Commissione*

(7) **Riconoscendo** la missione attribuita dal trattato ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è necessario istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, che comporti la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri.

*Emendamento*

(7) **Occorre riconoscere** la missione attribuita dal trattato ai partiti politici europei e, per facilitarne l'operato, è necessario istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, che comporti la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri.

**Emendamento 40**

**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento****Considerando 7***Testo della Commissione*

(7) Riconoscendo la missione attribuita dal trattato ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è necessario istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, che comporti la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri.

*Emendamento*

(7) Riconoscendo la missione attribuita dal trattato ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è necessario istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, che comporti la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri. **È opportuno che, a tempo debito e previo un periodo di revisione, la Commissione valuti la possibilità di**

*presentare proposte per consolidare lo status giuridico indipendente dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.*

Or. en

#### **Emendamento 41**

**Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Bastiaan Belder, Andreas Mølzer**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 7**

###### *Testo della Commissione*

(7) Riconoscendo la missione attribuita dal trattato ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è necessario istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, che comporti la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri.

###### *Emendamento*

(7) Riconoscendo la missione attribuita dal trattato ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è necessario istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, che comporti la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri. ***È tuttavia opportuno che le condizioni per il riconoscimento e il finanziamento non siano talmente onerose da limitare i finanziamenti ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee a loro collegate che sono già istituiti.***

Or. en

#### **Emendamento 42**

**Stanimir Ilchev**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 7 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***(7 bis) È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee abbiano diritti, doveri e responsabilità***

*speciali e seguano pertanto modelli organizzativi compatibili.*

Or. en

#### **Emendamento 43**

**Helmut Scholz**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 8**

##### *Testo della Commissione*

(8) Occorre stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate dovranno esperire per ***ottenere uno*** status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della ***decisione di concedere tale status giuridico*** europeo. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

##### *Emendamento*

(8) Occorre stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate dovranno esperire per ***procedere all'ottenimento o alla revoca dello*** status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento ***tramite la registrazione ufficiale presso il Parlamento europeo***, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della ***registrazione presso il Parlamento europeo***. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

Or. de

#### **Emendamento 44**

**Stanimir Ilchev**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme ***sostanziali*** stabilite dal presente regolamento e ***dal diritto nazionale degli Stati membri***,

##### *Emendamento*

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme stabilite dal presente regolamento e, ***solo ove opportuno, dalle leggi*** dello Stato membro

*segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede, e in relazione al quale dovrebbero individuare la forma giuridica adatta, che deve corrispondere ad una forma di entità giuridica riconosciuta dall'ordinamento di tale Stato membro.*

nel quale hanno sede.

Or. en

**Emendamento 45**  
**Marietta Giannakou**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme sostanziali stabilite dal presente regolamento e dal diritto nazionale degli Stati membri, segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede, *e in relazione al quale dovrebbero individuare la forma giuridica adatta, che deve corrispondere ad una forma di entità giuridica riconosciuta dall'ordinamento di tale Stato membro.*

*Emendamento*

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme sostanziali stabilite dal presente regolamento *e, per le materie non disciplinate o disciplinate solo parzialmente dal presente regolamento,* dal diritto nazionale degli Stati membri, segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede.

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 2 del progetto di relazione.*

**Emendamento 46**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati **dalle** norme sostanziali stabilite dal presente regolamento **e dal diritto nazionale degli Stati membri, segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede, e in relazione al quale dovrebbero individuare la forma giuridica adatta, che deve corrispondere ad una forma di entità giuridica riconosciuta dall'ordinamento di tale Stato membro.**

*Emendamento*

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati, **per quanto riguarda le** norme sostanziali stabilite dal presente regolamento, **dalla stessa legislazione vigente per le altre istituzioni europee, indipendentemente dallo Stato membro nel quale hanno sede.**

Or. de

**Emendamento 47**

**György Schöpflin, József Szájer**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme sostanziali stabilite dal presente regolamento e dal diritto nazionale degli Stati membri, segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede, **e in relazione al quale dovrebbero individuare la forma giuridica adatta, che deve corrispondere ad una forma di entità giuridica riconosciuta dall'ordinamento di tale Stato membro.**

*Emendamento*

(9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme sostanziali stabilite dal presente regolamento e, **per le materie non disciplinate o disciplinate solo parzialmente dal presente regolamento,** dal diritto nazionale degli Stati membri, segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede.

Or. en

**Emendamento 48**

**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Occorre che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate che desiderano ottenere tale riconoscimento a livello europeo attraverso uno status giuridico europeo e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea rispettino alcuni principi e soddisfino determinate condizioni, in particolare i valori sui quali si fonda l'Unione europea, definiti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

*Emendamento*

(10) Occorre che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate che desiderano ottenere tale riconoscimento a livello europeo attraverso uno status giuridico europeo e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea rispettino alcuni principi e soddisfino determinate condizioni, in particolare i valori sui quali si fonda l'Unione europea, definiti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***Onde garantire una vita democratica pluralistica nell'Unione europea e far sì che il maggior numero possibile di alleanze rientri nelle norme in materia di trasparenza e controllo previste dal presente regolamento, occorre che la soglia per la registrazione di un partito politico europeo non sia subordinata a un preliminare successo alle elezioni ma resti aperta a tutte le alleanze politiche transnazionali formalmente ben organizzate.***

Or. en

**Emendamento 49**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) È opportuno definire i principi e i requisiti minimi applicabili alla governance e all'organizzazione interna dei partiti politici europei, soprattutto per garantire il loro impegno a stabilire e rispettare

*Emendamento*

(11) È opportuno definire i principi e i requisiti minimi applicabili alla governance e all'organizzazione interna dei partiti politici europei, soprattutto per garantire il loro impegno a stabilire e rispettare

standard elevati di democrazia interna. Lo statuto di partito politico europeo o di fondazione politica europea deve contenere anche una serie di disposizioni giuridiche e amministrative di base.

standard elevati di democrazia interna, ***in particolare per quanto concerne le procedure di selezione dei candidati e la composizione delle liste elettorali al Parlamento europeo attraverso i partiti membri***. Lo statuto di partito politico europeo o di fondazione politica europea deve contenere anche una serie di disposizioni giuridiche e amministrative di base.

Or. en

## **Emendamento 50** **Gerald Häfner**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione deve limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee ad essi collegate che siano stati riconosciuti come tali ed abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni per diventare un partito politico europeo non siano eccessive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie ed organizzate a livello transnazionale, di partiti politici e/o persone fisiche o entrambe, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio dell'UE, che dimostrino oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tale criterio è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti europei devono partecipare in forza del presente regolamento, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento

#### *Emendamento*

(12) L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione deve limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee ad essi collegate che siano stati riconosciuti come tali ed abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni per diventare un partito politico europeo non siano eccessive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie ed organizzate a livello transnazionale, di partiti politici e/o persone fisiche o entrambe, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio dell'UE, che dimostrino oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tale criterio è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti europei devono partecipare in forza del presente regolamento, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento

elettorale di un partito politico europeo. Esso deve corrispondere al compito di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, assegnato al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi della democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea deve pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.

elettorale di un partito politico europeo. Esso deve corrispondere al compito di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, assegnato al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi della democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea deve pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato ***o che hanno ottenuto un livello minimo di sostegno elettorale in un numero significativo di Stati membri in occasione delle ultime elezioni al Parlamento europeo***, e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.

Or. en

## **Emendamento 51** **Helmut Scholz**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione deve limitarsi ***a quei*** partiti politici europei e ***quelle*** fondazioni politiche europee ad essi collegate ***che siano stati riconosciuti come tali ed abbiano ottenuto lo status giuridico europeo***. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni per diventare un partito politico europeo

#### *Emendamento*

(12) L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione deve limitarsi ***ai*** partiti politici europei ***registrati*** e ***alle*** fondazioni politiche europee ad essi collegate. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni per diventare un partito politico europeo non siano eccessive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie ed

non siano eccessive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie ed organizzate a livello transnazionale, di partiti politici e/o persone fisiche o entrambe, è anche necessario stabilire **adeguati** criteri di attribuzione delle **limitate** risorse del bilancio dell'UE, che dimostrino oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tale criterio è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti europei devono partecipare in forza del presente regolamento, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un partito politico europeo. Esso deve corrispondere al compito di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, assegnato al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e **all'obiettivo** dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi della democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea deve pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.

organizzate a livello transnazionale, di partiti politici e/o persone fisiche o entrambe, è anche necessario stabilire criteri di attribuzione delle risorse del bilancio dell'UE, che dimostrino oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tale criterio è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti europei devono partecipare in forza del presente regolamento, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un partito politico europeo. Esso deve corrispondere al compito di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, assegnato al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e **alla volontà** dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi della democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea deve pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.

Or. de

**Emendamento 52**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) Per aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei, e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è necessario che un deputato al Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo, che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

*Emendamento*

(13) Per aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei **e del loro riconoscimento**, e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è necessario che un deputato al Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo, che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

*(Spostare il presente considerando all'11 bis)*

Or. en

**Emendamento 53**  
**György Schöpflin, József Szájer**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

***(16) Molti Stati membri concedono un trattamento fiscale agevolato sia ai donatori che ai beneficiari di atti di liberalità a favore di partiti politici e di fondazioni politiche nazionali. Data la necessità di incoraggiare lo sviluppo di risorse proprie dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è importante che tale trattamento fiscale agevolato sia accordato anche automaticamente ai partiti politici europei, alle fondazioni politiche europee e ai loro donatori, per donazioni effettuate all'interno dello Stato o transfrontaliere.***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 54**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

(17) Occorre che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni devono essere ***disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro***. Per incentivare la crescita di una coscienza politica nei cittadini dell'Unione e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, è necessario incoraggiare i partiti politici europei a informare i cittadini durante le elezioni del Parlamento europeo dei legami esistenti tra loro e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

*Emendamento*

(17) Occorre che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni devono essere ***stabiliti da atti delegati***. Per incentivare la crescita di una coscienza politica nei cittadini dell'Unione e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, è necessario incoraggiare i partiti politici europei a informare i cittadini durante le elezioni del Parlamento europeo dei legami esistenti tra loro e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

**Emendamento 55**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

(17) Occorre che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali

*Emendamento*

(17) Occorre che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le ***proprie*** campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali

elezioni devono essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro. Per incentivare la crescita di una coscienza politica nei cittadini dell'Unione e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, è necessario incoraggiare i partiti politici europei a informare i cittadini durante le elezioni del Parlamento europeo dei legami esistenti tra loro e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

elezioni devono essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro. Per incentivare la crescita di una coscienza politica nei cittadini dell'Unione e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, è necessario incoraggiare i partiti politici europei a informare i cittadini durante le elezioni del Parlamento europeo dei legami esistenti tra loro e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

Or. de

**Emendamento 56**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17 bis) Occorre che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto di un referendum svolto in uno o più Stati membri su questioni direttamente legate all'Unione europea, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali campagne referendarie devono essere stabiliti per mezzo di atti delegati.***

Or. en

**Emendamento 57**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) È opportuno che i partiti politici

(18) È opportuno che i partiti politici

europei non finanziario, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanziario, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate non devono finanziare campagne referendarie nazionali. **Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.**

europei non finanziario, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanziario, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate non devono finanziare campagne referendarie nazionali, **regionali o locali che non trattino questioni connesse all'Unione europea.**

Or. en

## **Emendamento 58** **Helmut Scholz**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 18**

#### *Testo della Commissione*

(18) È opportuno che **i** partiti politici europei non **finanzino**, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che **le** fondazioni politiche europee non finanziario, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, **i** partiti politici europei e **le** fondazioni politiche europee a loro collegate non devono finanziare campagne referendarie **nazionali**. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.

#### *Emendamento*

(18) È opportuno che **ai** partiti politici europei non **sia consentito finanziare**, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che **alle** fondazioni politiche europee non **sia consentito finanziare**, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, **ai** partiti politici europei e **alle** fondazioni politiche europee a loro collegate non **dovrebbe essere consentito** finanziare campagne referendarie **a livello nazionale o regionale con rilevanza esclusivamente nazionale o regionale**. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.

**Emendamento 59**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, occorre che siano pubblicate le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, [i contributi] e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio dell'Unione, così come informazioni relative a decisioni adottate dal Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche, e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere. ***Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di pubblicare l'identità delle persone fisiche non deve applicarsi a quei membri di un partito politico europeo che non abbiano dato il loro esplicito consenso alla pubblicazione o ad atti di liberalità di importo pari o inferiore a 1 000 EUR all'anno e per donatore.*** Anche in conformità del principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni devono essere

*Emendamento*

(19) Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, occorre che siano pubblicate le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, [i contributi] e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio dell'Unione, così come informazioni relative a decisioni adottate dal Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche, e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere. ***Occorre che i partiti siano tenuti a pubblicare le identità dei loro funzionari e dei donatori di un importo pari o superiore a 5 000 EUR all'anno.*** Anche in conformità del principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni devono essere pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a 12 000 EUR, nel qual caso è necessario che la pubblicazione sia tempestiva.

pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a 12 000 EUR, nel qual caso è necessario che la pubblicazione sia tempestiva.

Or. en

## **Emendamento 60** **Helmut Scholz**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, occorre che siano pubblicate le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, **la composizione**, i bilanci, i donatori e le donazioni, [i contributi] e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio dell'Unione, così come informazioni relative a decisioni adottate dal Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche, e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere. ***Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo*** di pubblicare l'identità delle persone fisiche ***non deve applicarsi a quei membri di un partito politico europeo che non abbiano dato il***

#### *Emendamento*

(19) Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, occorre che siano pubblicate le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, **il programma con le rivendicazioni, gli obiettivi e i valori prioritari**, i bilanci, i donatori e le donazioni, [i contributi] e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio dell'Unione, così come informazioni relative **ai membri e al numero di membri del partito e** a decisioni adottate dal Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche, e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere. ***Non sussiste alcun obbligo*** di pubblicare l'identità delle persone fisiche ***aderenti a*** un partito politico europeo. ***Atti***

**loro esplicito consenso alla pubblicazione o ad atti** di liberalità di importo pari o inferiore a **1 000 EUR** all'anno e per donatore. **Anche in conformità del principio di proporzionalità, le** informazioni sulle donazioni devono essere pubblicate **annualmente, tranne durante** le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a **12 000 EUR, nel qual caso è necessario che la** pubblicazione **sia** tempestiva.

di liberalità di importo pari o inferiore a **500 EUR** all'anno e per donatore **non devono essere resi pubblici. Le** informazioni sulle donazioni devono essere pubblicate **ogni sei mesi. Durante** le campagne elettorali al Parlamento europeo e per donazioni superiori a **2 000 EUR sussiste l'obbligo di** pubblicazione tempestiva.

Or. de

## **Emendamento 61** **Gerald Häfner**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, occorre che siano pubblicate le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, [i contributi] e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio dell'Unione, così come informazioni relative a decisioni adottate dal Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche, e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale,

#### *Emendamento*

(19) Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, occorre che siano pubblicate le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, [i contributi] e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio dell'Unione, così come informazioni relative a decisioni adottate dal Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche, e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale,

prevenendo corruzione e abusi di potere. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di pubblicare l'identità delle persone fisiche non deve applicarsi a quei membri di un partito politico europeo che non abbiano dato il loro esplicito consenso alla pubblicazione o ad atti di liberalità di importo pari o inferiore a 1 000 EUR all'anno e per donatore. Anche in conformità del principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni devono essere pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a **12 000 EUR**, nel qual caso è necessario che la pubblicazione sia tempestiva.

prevenendo corruzione e abusi di potere. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di pubblicare l'identità delle persone fisiche non deve applicarsi a quei membri di un partito politico europeo che non abbiano dato il loro esplicito consenso alla pubblicazione o ad atti di liberalità di importo pari o inferiore a 1 000 EUR all'anno e per donatore. Anche in conformità del principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni devono essere pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a **2 000 EUR**, nel qual caso è necessario che la pubblicazione sia tempestiva.

Or. en

## **Emendamento 62** **Helmut Scholz**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati si applica al trattamento dei dati personali effettuato **dal Parlamento europeo e dal comitato di personalità indipendenti** ai sensi del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(21) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati si applica al trattamento dei dati personali effettuato **dalle istituzioni dell'UE che provvedono alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché alle relative verifiche** ai sensi del presente regolamento.

Or. de

**Emendamento 63**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti ad esercitare il controllo sulle questioni relative al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e altri eventuali terzi menzionati o previsti dal presente regolamento sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 o della direttiva 95/46/CE. È inoltre necessario specificare il periodo massimo durante il quale *possono* essere conservati i dati personali raccolti allo scopo di garantire la legalità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché della composizione dei partiti politici europei. Nella loro veste di responsabili del trattamento dei dati, occorre che il Parlamento europeo, i partiti politici e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti e gli eventuali terzi adottino tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato di accedere ai propri dati personali, nonché di ottenere la rettifica e la cancellazione dei propri/tali dati personali.

*Emendamento*

(23) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti ad esercitare il controllo sulle questioni relative al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e altri eventuali terzi menzionati o previsti dal presente regolamento sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 o della direttiva 95/46/CE. È inoltre necessario specificare il periodo massimo durante il quale, ***nel contesto della documentazione delle donazioni ricevute, dovrebbero*** essere conservati i dati personali raccolti allo scopo di garantire la legalità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché della composizione dei partiti politici europei. Nella loro veste di responsabili del trattamento dei dati, occorre che il Parlamento europeo, i partiti politici e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti e gli eventuali terzi adottino tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato di accedere ai propri dati personali, nonché di ottenere la rettifica e la cancellazione dei propri/tali dati personali.

Or. de

**Emendamento 64**  
**Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) Occorre stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea, tenuto conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia, della fondazione politica europea ad esso collegata. Tali modalità prevedono norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, e disposizioni concernenti il controllo contabile da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti nonché adeguate sanzioni, anche in caso di violazione dei valori su cui si fonda l'Unione da parte di un partito politico o di una fondazione politica europea.

*Emendamento*

(25) Occorre stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea, tenuto conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia, della fondazione politica europea ad esso collegata. Tali modalità prevedono norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, e disposizioni concernenti il controllo contabile da parte del Parlamento europeo e della ***commissione mista composta dal Parlamento europeo e dalla*** Corte dei conti nonché adeguate sanzioni, anche in caso di violazione dei valori su cui si fonda l'Unione da parte di un partito politico o di una fondazione politica europea.

Or. fr

**Emendamento 65**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) Occorre stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli

*Emendamento*

(25) Occorre stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli

stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea, tenuto conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia, della fondazione politica europea ad esso collegata. Tali modalità prevedono norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, e disposizioni concernenti il controllo contabile da parte **del Parlamento europeo e della Corte dei conti** nonché adeguate sanzioni, **anche** in caso di violazione **dei valori su cui si fonda l'Unione** da parte di un partito politico o di una fondazione politica europea.

stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea, tenuto conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia, della fondazione politica europea ad esso collegata. Tali modalità prevedono norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, e disposizioni concernenti il controllo contabile da parte della Corte dei conti **europea** nonché adeguate sanzioni in caso di violazione **delle disposizioni finanziarie dell'Unione** da parte di un partito politico o di una fondazione politica europea.

Or. de

**Emendamento 66**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) Occorre stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea, tenuto conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia, della fondazione politica europea ad esso collegata. Tali modalità prevedono norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, e disposizioni

*Emendamento*

(25) Occorre stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea, tenuto conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia, della fondazione politica europea ad esso collegata. Tali modalità prevedono norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, e disposizioni

concernenti il controllo contabile da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti nonché adeguate sanzioni, anche in caso di violazione dei valori su cui si fonda l'Unione da parte di un partito politico o di una fondazione politica europea.

concernenti il controllo contabile da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti nonché adeguate sanzioni, anche in caso di violazione dei valori su cui si fonda l'Unione da parte di un partito politico o di una fondazione politica europea. **È opportuno che il Parlamento europeo istituisca un comitato consultivo di personalità indipendenti.**

Or. en

**Emendamento 67**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) Occorre che **il Parlamento** europeo verifichi periodicamente che continuino ad essere soddisfatti i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione e al finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee. È opportuno che tale verifica sia effettuata a cadenza annuale, o a seguito di una richiesta motivata di qualsiasi persona fisica o giuridica. È necessario che le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione siano adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc, e di concerto con un comitato di personalità indipendenti.

*Emendamento*

(26) Occorre che **l'Ufficio europeo per la lotta antifrode** verifichi periodicamente che continuino ad essere soddisfatti i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione e al finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee. È opportuno che tale verifica sia effettuata a cadenza annuale, o a seguito di una richiesta motivata di qualsiasi persona fisica o giuridica. È necessario che le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione siano adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc, e di concerto con un comitato di personalità indipendenti.

Or. en

*Motivazione*

*Il Parlamento europeo in qualità di organo politico non è adatto ad effettuare la registrazione dei partiti politici e la valutazione delle loro attività, a imporre sanzioni o decidere della loro liquidazione. Tali mansioni dovrebbero essere svolte da un organo non politico dotato delle competenze tecniche e giuridiche necessarie a tal fine.*

**Emendamento 68**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) Occorre che il Parlamento europeo verifichi periodicamente che continuino ad essere soddisfatti i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione e al finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee. È opportuno che tale verifica sia effettuata **a cadenza annuale, o** a seguito di una richiesta motivata di qualsiasi persona fisica o giuridica. È necessario che le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione siano adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc, e di concerto con un comitato di personalità indipendenti.

*Emendamento*

(26) Occorre che il Parlamento europeo verifichi periodicamente che continuino ad essere soddisfatti i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione e al finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee. È opportuno che tale verifica sia effettuata **periodicamente e** a seguito di una richiesta motivata di qualsiasi persona fisica o giuridica. **Occorre che il Parlamento pubblichi la sua verifica accompagnata da tutta la documentazione pertinente inviata dai partiti politici.** È necessario che le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione siano adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc, e di concerto con un comitato di personalità indipendenti.

Or. en

**Emendamento 69**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) Occorre che il Parlamento europeo verifichi periodicamente che continuino ad essere soddisfatti i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione e al finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee. È opportuno che tale verifica sia effettuata a cadenza annuale, o a seguito di una richiesta motivata di qualsiasi persona

*Emendamento*

(26) Occorre che il Parlamento europeo verifichi periodicamente che continuino ad essere soddisfatti i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione e al finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee. È opportuno che tale verifica sia effettuata a cadenza annuale, o a seguito di una richiesta motivata di qualsiasi persona

fisica o giuridica. È necessario che le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione siano adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc, e di concerto con un comitato *di personalità indipendenti*.

fisica o giuridica. È necessario che le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione siano adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc, e di concerto con un comitato *consultivo di esperti competenti sulla regolamentazione dei partiti e sulle procedure elettorali, provenienti dagli Stati membri (in appresso il comitato consultivo sulla regolamentazione dei partiti europei)*. È possibile *impugnare le decisioni di concessione o revoca dello status di partito politico europeo o di fondazione politica europea dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 del TFUE*.

Or. en

## Emendamento 70

Helmut Scholz

### Proposta di regolamento

#### Considerando 26

##### *Testo della Commissione*

(26) Occorre che *il Parlamento europeo* verifichi periodicamente che continuino ad essere soddisfatti i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione e al finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee. È opportuno che tale verifica sia effettuata a cadenza annuale, o a seguito di una richiesta motivata di qualsiasi persona fisica o giuridica. È necessario che le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione siano adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc, *e di concerto con un comitato di personalità indipendenti*.

##### *Emendamento*

(26) Occorre che *la Corte dei conti europea, nella sua funzione di tutela degli interessi finanziari dei cittadini dell'Unione nell'ambito delle sue competenze* verifichi periodicamente che continuino ad essere soddisfatti i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione e al finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee, *nonché alla regolarità e correttezza dell'uso dei mezzi finanziari corrispondenti, alla documentazione e rendicontazione in materia*. È opportuno che tale verifica sia effettuata a cadenza annuale, o a seguito di una richiesta motivata di qualsiasi persona fisica o giuridica.

È necessario che le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione

*e che potrebbero avere come conseguenza la revoca esecutiva del riconoscimento di una registrazione e dello status giuridico in qualità di partito politico europeo o di fondazione politica europea, vista la particolare rilevanza a fini di tutela del valore della libertà di riunione e di associazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc *espletata sotto la responsabilità della Corte dei conti europea.**

Or. de

**Emendamento 71**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) L'assistenza tecnica che **il Parlamento europeo dovrà** fornire ai partiti politici europei deve essere improntata al principio della parità di trattamento, prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l'oggetto di una periodica relazione pubblica.

*Emendamento*

(27) L'assistenza tecnica che **le istituzioni europee dovranno** fornire ai partiti politici europei deve essere improntata al principio della parità di trattamento, prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l'oggetto di una periodica relazione pubblica ***all'istituzione in questione.***

Or. de

**Emendamento 72**  
**György Schöpflin, József Szájer**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Occorre che l'applicazione dei

*Emendamento*

(28) Occorre che l'applicazione dei

principali aspetti del presente regolamento sia illustrata su un sito web dedicato ed esaminata in una relazione annuale del Parlamento europeo destinata alla pubblicazione.

principali aspetti del presente regolamento sia illustrata su un sito web dedicato ed esaminata in una relazione annuale del Parlamento europeo destinata alla pubblicazione *sia in formato cartaceo che online.*

Or. en

**Emendamento 73**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 1**

*Testo della Commissione*

(1) “partito politico”: un’associazione di cittadini che persegue obiettivi politici,

*Emendamento*

(1) "partito politico": un'associazione *volontaria* di cittadini *che condividono valori comuni, dotata di diritti elettorali per le elezioni al Parlamento europeo*, che persegue obiettivi politici,

Or. en

**Emendamento 74**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 2**

*Testo della Commissione*

(2) “alleanza politica”: la cooperazione strutturata tra partiti politici *e/o persone fisiche* di vari Stati membri,

*Emendamento*

(2) “alleanza politica”: la cooperazione strutturata tra partiti politici di vari Stati membri,

Or. de

**Emendamento 75**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 2**

*Testo della Commissione*

2) "alleanza politica": **la cooperazione** strutturata tra partiti politici e/o persone fisiche di vari Stati membri,

*Emendamento*

2) "alleanza politica": **l'alleanza** strutturata tra partiti politici e/o persone fisiche di vari Stati membri,

Or. es

**Emendamento 76**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 3**

*Testo della Commissione*

(3) "partito politico europeo": un'"alleanza politica" che persegue obiettivi politici ed è **registrata** presso il Parlamento europeo, alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento,

*Emendamento*

(3) "partito politico europeo": un'"alleanza politica" che persegue obiettivi politici **tramite l'organizzazione di campagne per ottenere voti e seggi alle elezioni al Parlamento europeo, la promozione di candidati alla Commissione europea e la mobilitazione in campagne referendarie che vertono su questioni connesse all'Unione europea. Un partito politico europeo è registrato** presso il Parlamento europeo, alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento.

Or. en

**Emendamento 77**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis) "partito membro": un partito politico o un'alleanza politica che**

*aderisce a un partito politico europeo,*

Or. de

**Emendamento 78**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 ter) "singolo membro": una persona fisica che aderisce direttamente a un partito politico europeo, ove ciò sia consentito dallo statuto,*

Or. de

**Emendamento 79**

**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati;

d) creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali *e regionali*, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati;

Or. es

**Emendamento 80**

**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 5**

*Testo della Commissione*

(5) "parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo ***i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea elettiva,***

*Emendamento*

(5) "parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo ***con poteri legislativi a norma del diritto costituzionale di uno Stato membro, secondo quanto notificato al Parlamento europeo,***

Or. en

**Emendamento 81**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 5**

*Testo della Commissione*

(5) "parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo ***i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea elettiva,***

*Emendamento*

(5) "parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo ***che opera come ente pubblico territoriale di livello immediatamente inferiore a quello dello Stato, dotato di competenze legislative,***

Or. de

*Motivazione*

*Le definizione di regione è ripresa dalla "dichiarazione dell'Assemblea delle regioni d'Europa sul regionalismo in Europa".*

**Emendamento 82**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 5**

*Testo della Commissione*

(5) "parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo ***i cui membri***

*Emendamento*

(5) "parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo ***al quale la***

*sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea elettiva,*

*normativa nazionale applicabile attribuisca competenze legislative, notificate in quanto tali al Parlamento europeo,*

Or. es

**Emendamento 83**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 7**

*Testo della Commissione*

(7) “donazione”: offerte di denaro contante ed altre donazioni in natura (beni o servizi) che costituiscono un vantaggio *economico* per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati.

*Emendamento*

(7) “donazione”: offerte di denaro contante ed altre donazioni in natura (beni o servizi) che costituiscono un vantaggio *finanziario* per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati.

Or. en

**Emendamento 84**  
**Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 7**

*Testo della Commissione*

(7) “donazione”: offerte di denaro contante ed altre donazioni in natura (beni o servizi) che costituiscono un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati.

*Emendamento*

(7) “donazione”: offerte di denaro contante ed altre donazioni in natura (beni o servizi) che costituiscono un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati. ***Per donazione non si intendono i contributi all'organizzazione di attività comuni.***

Or. en

**Emendamento 85**  
**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. *Un'alleanza politica*, come *definita* all'articolo 2, *punto 2*, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

*Emendamento*

1. *Un partito politico o un'alleanza politica*, come *definiti* all'articolo 2, *punti 1) e 2)*, hanno diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Or. fr

**Emendamento 86**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Un'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso *il Parlamento* europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

*Emendamento*

1. Un'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso *l'Ufficio europeo per la lotta antifrode*, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Or. en

**Emendamento 87**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) non perseguire scopi di lucro.*

*Motivazione*

*Cfr. anche l'emendamento 102.*

**Emendamento 88**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*(b) essere rappresentata, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure*

*aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;*

*Emendamento*

*soppressa*

*Motivazione*

*Cfr. anche l'emendamento 101.*

**Emendamento 89**

**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1**

*Testo della Commissione*

b) essere *rappresentata*, in almeno un quarto degli Stati membri, *da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali*, oppure

*Emendamento*

b) essere *costituita da organizzazioni aderenti che siano state giuridicamente riconosciute come partiti o autorizzate a partecipare alle elezioni come partiti a livello nazionale o regionale* in almeno un

quarto degli Stati membri, oppure

Or. en

**Emendamento 90**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1**

*Testo della Commissione*

b) essere rappresentata, in almeno un **quarto** degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure

*Emendamento*

b) essere rappresentata, in almeno un **terzo** degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure

Or. en

**Emendamento 91**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1**

*Testo della Commissione*

(b) essere rappresentata, in almeno un **quarto** degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure

*Emendamento*

(b) essere rappresentata, in almeno un **quinto** degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure

Or. de

**Emendamento 92**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1**

*Testo della Commissione*

b) essere rappresentata, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure

*Emendamento*

b) essere rappresentata, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, ***organi ai quali la normativa nazionale applicabile attribuisca competenze legislative, notificate in quanto tali al Parlamento europeo***, oppure

Or. es

**Emendamento 93**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2**

*Testo della Commissione*

***aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 94**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2**

*Testo della Commissione*

aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

*Emendamento*

aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo; ***oppure***

*Motivazione*

*Nesso logico con l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), comma 2 bis (nuovo).*

**Emendamento 95**

**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2**

*Testo della Commissione*

aver ricevuto, in almeno un **quarto** degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

*Emendamento*

aver ricevuto, in almeno un **quinto** degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

Or. de

**Emendamento 96**

**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***avere partiti riconosciuti a livello nazionale in almeno un terzo degli Stati membri;***

Or. de

**Emendamento 97**

**Zbigniew Ziobro**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone **appartenenti a minoranze**;

*Emendamento*

c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone **credenti**;

Or. pl

**Emendamento 98**

**Louis Michel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

*Emendamento*

(c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, **nonché il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**;

Or. fr

**Emendamento 99**

**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

*Emendamento*

c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze ***in quanto membri delle stesse***;

Or. es

**Emendamento 100**  
**Zbigniew Ziobro**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

***d) aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo;***

*Emendamento*

***soppressa***

Or. pl

**Emendamento 101**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

***(d) aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo;***

*Emendamento*

***d) i partiti membri dell'alleanza dei partiti sono rappresentati in almeno un terzo degli Stati membri e hanno partecipato alle precedenti elezioni del Parlamento europeo, del parlamento nazionale o di un consiglio regionale;***

**Emendamento 102**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*(e) non perseguire scopi di lucro.*

*Emendamento*

*soppressa*

*Motivazione*

*Appare opportuno disciplinare sistematicamente la materia in un'altra sede.*

**Emendamento 103**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) ai fini della determinazione del numero di cui alla lettera b) si considerano unicamente i partiti membri che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4.*

**Emendamento 104**  
**Anneli Jäätteenmäki**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(e bis) assicurare un'equa rappresentanza e l'uguaglianza di genere nella composizione delle liste elettorali.***

Or. fi

**Emendamento 105**

**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) garantire una rappresentanza equilibrata dei generi negli organi interni e promuovere in modo tassativo la parità di genere e le pari opportunità nella composizione delle liste elettorali.***

Or. de

**Emendamento 106**

**Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) garantire l'equilibrio di genere in seno alla propria assemblea generale e promuoverlo negli organi direttivi e nella composizione delle liste elettorali.***

Or. en

**Emendamento 107**

**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Un deputato al Parlamento europeo, a un parlamento nazionale oppure a un parlamento o a un'assemblea regionali è considerato esponente di un solo partito politico europeo, che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato.***

Or. en

**Emendamento 108**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Una fondazione politica ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come fondazione politica europea presso ***il Parlamento*** europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

2. Una fondazione politica ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come fondazione politica europea presso ***l'Ufficio*** europeo ***per la lotta antifrode***, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Or. en

**Emendamento 109**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la

c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la

libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; ***non perseguire fini religiosi ed etnici;***

Or. en

**Emendamento 110**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Ai fini del rispetto della condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda un partito politico europeo, e al paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda una fondazione politica europea, è necessario che siano rigorosamente rispettati i principi di imparzialità e neutralità in modo da salvaguardare il massimo pluralismo possibile.***

Or. pt

**Emendamento 111**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Un partito politico europeo può essere collegato formalmente ad una sola fondazione politica europea. Il rapporto formale tra un partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso collegata deve essere dichiarato nello statuto di entrambi, a norma dell'articolo 4,

*Non concerne la versione italiana.*

paragrafo 1, e dell'articolo 5. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso collegata garantiscono la separazione tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito politico europeo, da un lato, e quelle della sua fondazione politica europea, dall'altro.

Or. de

### **Emendamento 112**

**Andrew Duff**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) il nome del partito, ***che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico europeo esistente,***

##### *Emendamento*

a) il nome del partito ***e il suo stemma o logo,***

Or. en

### **Emendamento 113**

**Marietta Giannakou**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) il nome del partito, che ***deve essere*** chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico europeo esistente,

##### *Emendamento*

a) il nome del partito, che ***è*** chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico europeo esistente ***e il logo e la sigla specifici,***

Or. en

**Emendamento 114**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) il nome del partito, *che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico europeo esistente,*

*Emendamento*

a) il nome *unico* del partito *e il suo stemma o logo, che non rappresenta segni o simboli religiosi,*

Or. en

**Emendamento 115**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*(c) la forma giuridica del partito, come riconosciuto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede,*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. de

**Emendamento 116**  
**Zita Gurmai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) *un programma politico scritto che definisce la* finalità e *gli* obiettivi del partito,

*Emendamento*

d) *una descrizione della* finalità e *degli* obiettivi del partito,

Or. en

**Emendamento 117**  
**Zita Gurmai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i**

*Testo della Commissione*

i) gli organismi o **le persone fisiche** titolari, in ciascuno degli Stati membri interessati, del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio,

*Emendamento*

i) gli organismi o **i titolari di cariche pubbliche**, in ciascuno degli Stati membri interessati, del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio,

Or. en

**Emendamento 118**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j**

*Testo della Commissione*

**(j) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come partito politico europeo.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. de

*Motivazione*

*Appare opportuno disciplinare sistematicamente la materia in un'altra sede.*

**Emendamento 119**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j**

*Testo della Commissione*

**(j) lo scioglimento dell'entità riconosciuta**

*Emendamento*

**j) la procedura per porre fine alla**

*come partito politico europeo.*

*cooperazione strutturata tra partiti politici  
e/o persone fisiche dell'alleanza politica a  
norma dell'articolo 2, punto 2, del  
presente regolamento.*

Or. de

**Emendamento 120**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) l'ammissione, le dimissioni e  
l'esclusione dei membri *del partito*, e  
*l'elenco dei membri allegato allo statuto*,

*Emendamento*

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione  
dei *partiti* membri *affiliati*,

Or. en

**Emendamento 121**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'ammissione, le dimissioni e  
l'esclusione dei membri *del partito*, e  
l'elenco dei membri allegato allo statuto,

*Emendamento*

a) l'ammissione, le dimissioni e  
l'esclusione *dei partiti membri e* dei  
*singoli* membri, e l'elenco dei membri  
allegato allo statuto,

Or. de

**Emendamento 122**  
**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito, e l'elenco **dei** membri allegato allo statuto,

*Emendamento*

(a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito, e l'elenco **delle organizzazioni che sono** membri **del partito**, allegato allo statuto,

Or. fr

**Emendamento 123**

**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito, e l'elenco dei membri allegato allo statuto,

*Emendamento*

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito, e l'elenco dei **partiti** membri allegato allo statuto,

Or. de

*Motivazione*

*Non sembra motivata la pubblicazione dell'adesione di persone fisiche.*

**Emendamento 124**

**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito, e l'elenco dei membri allegato allo statuto,

*Emendamento*

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito, e l'elenco dei **partiti politici europei** membri allegato allo statuto,

Or. de

**Emendamento 125**

**Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito, e l'elenco dei membri allegato allo statuto,

*Emendamento*

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito, e l'elenco ***periodicamente aggiornato*** dei membri allegato allo statuto,

Or. en

**Emendamento 126**

**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei singoli membri del partito,***

Or. en

**Emendamento 127**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri, ***siano essi persone fisiche o giuridiche***, e i diritti di voto corrispondenti,

*Emendamento*

b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri e i diritti di voto corrispondenti,

**Emendamento 128**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) il funzionamento di un'assemblea generale, in cui deve essere garantita la rappresentanza di tutti i membri,

*Emendamento*

c) il funzionamento di un'assemblea generale, **composta dai delegati dei partiti membri a seconda della consistenza e dagli stessi eletti a scrutinio segreto; se lo statuto consente l'adesione di singoli membri, la loro rappresentanza deve essere adeguatamente assicurata,**

**Emendamento 129**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione **dei** titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,

*Emendamento*

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri **di suddetti organi** nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione **del leader del partito e degli altri** titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,

**Emendamento 130**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) *l'elezione democratica* di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, *indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,*

*Emendamento*

d) *le competenze* di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, *nonché la loro* composizione,

Or. de

**Emendamento 131**  
**Zita Gurmai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, *e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché* criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e *l'elezione* dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,

*Emendamento*

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione; *le disposizioni in questione includono innanzitutto* criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati *agli organi direttivi, in secondo luogo, le modalità di nomina e di revoca dei membri e, in terzo luogo, la selezione dei* titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,

Or. en

**Emendamento 132**  
**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) l'elezione democratica del candidato che il partito sostiene per la presidenza della Commissione europea e per qualsiasi altra funzione pubblica europea;*

Or. fr

**Emendamento 133**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) le disposizioni per la nomina dei membri di tutti gli altri organi direttivi a scrutinio segreto per una durata non superiore a due anni, nonché il rinnovo e la revoca della nomina;*

Or. de

**Emendamento 134**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) i processi decisionali interni al partito, in particolare le procedure di voto e i*

*e) le altre disposizioni interne del partito politico europeo in materia di processi*

*requisiti di quorum,*

*decisionali, votazioni, quorum richiesti e  
modifica dello statuto;*

Or. de

**Emendamento 135**  
**Anneli Jäätteenmäki**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) rispettare e promuovere  
l'uguaglianza di genere negli organi  
interni del partito e assicurare la parità e  
l'uguaglianza di genere nella  
composizione delle liste elettorali,*

Or. fi

**Emendamento 136**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) l'obbligo per i partiti membri di  
selezionare i candidati alle elezioni al  
Parlamento europeo con una procedura  
aperta e democratica a scrutinio libero,  
equo e segreto,*

Or. en

**Emendamento 137**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) rispetto e promozione tassativa della parità di genere negli organi interni del partito e pari opportunità nella composizione delle liste elettorali;***

Or. de

**Emendamento 138**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(g) la procedura di modifica dello statuto.***

***soppresso***

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).*

**Emendamento 139**

**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) requisiti democratici minimi che i partiti membri devono rispettare in materia di democrazia interna, segnatamente requisiti per il rispetto dei principi democratici nella preparazione delle liste di candidati a tutti i livelli politici;***

Or. de

**Emendamento 140**  
**Marietta Giannakou**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) la rappresentazione di genere in seno ai propri organi interni e la promozione della parità di genere nella composizione delle liste elettorali.***

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 9 del progetto di relazione.*

**Emendamento 141**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) la procedura per lo scioglimento del partito politico europeo riconosciuto, comprese le corrispondenti modalità procedurali.***

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j).*

**Emendamento 142**  
**Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)**

PE504.068v01-00

56/184

AM\924360IT.doc

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) il rispetto dell'equilibrio di genere nell'assemblea generale del partito e la sua promozione negli organi direttivi e nella composizione delle liste elettorali,***

Or. en

**Emendamento 143**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c) la forma giuridica della fondazione, come riconosciuta dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede,***

***soppressa***

Or. en

**Emendamento 144**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c) la forma giuridica della fondazione, come riconosciuta dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede,***

***soppresso***

Or. de

**Emendamento 145**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – lettera g**

*Testo della Commissione*

***(g) un elenco degli organi della fondazione, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione, e in particolare le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti,***

*Emendamento*

***g) le responsabilità e i processi decisionali democratici degli organi della fondazione e la relativa composizione,***

Or. de

**Emendamento 146**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

***g bis) le disposizioni per la nomina dei membri degli organi della fondazione a scrutinio segreto, nonché il rinnovo e la revoca della nomina;***

*Emendamento*

Or. de

**Emendamento 147**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – lettera g ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

***g ter) le altre disposizioni interne della fondazione politica europea in materia di processi decisionali, votazioni, quorum richiesti e modifica dello statuto;***

*Emendamento*

Or. de

**Emendamento 148**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – lettera j**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(j) la procedura di modifica dello statuto,**                      **soppresso**

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 5, lettera g ter) (nuova).*

**Emendamento 149**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Prima di pronunciarsi, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode consulta il comitato di personalità indipendenti che presenta un parere motivato entro un mese dal ricevimento della richiesta del parere. Il parere del comitato di personalità indipendenti è pubblico.***

***Il comitato di personalità indipendenti è composto da tre membri di alta levatura morale e professionale e di grande esperienza in materia di diritto costituzionale e internazionale e di diritti umani. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano ciascuno un membro del comitato di personalità indipendenti. I membri sono designati entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. L'Ufficio europeo per la lotta***

***antifrode provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.***

Or. en

*Motivazione*

*La registrazione dei partiti politici e delle fondazioni politiche è un processo complicato che richiede la valutazione di numerosi aspetti di diritto e di fatto, trattando il diritto fondamentale della libertà di assemblea politica. È possibile presentare ricorso contro le decisioni in materia di registrazione. Tuttavia, dati il loro effetto immediato e la loro importanza, esse devono soddisfare norme elevate di diritto. La presente proposta di regolamento non prende in considerazione questo aspetto e, analogamente, non prevede criteri chiari per quanto riguarda i membri del comitato di personalità indipendenti.*

**Emendamento 150**

**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. **Il Parlamento** europeo istituisce un registro (in appresso “il registro”) per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

*Emendamento*

1. **L'Ufficio europeo per la lotta antifrode** istituisce un registro (in appresso “il registro”) per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

Or. en

**Emendamento 151**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. **Il Parlamento europeo** istituisce un registro (in appresso “il registro”) per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

*Emendamento*

1. **La Commissione** istituisce un registro (in appresso "il registro") per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

**Emendamento 152**  
**György Schöpflin, József Szájer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il Parlamento europeo istituisce un registro (in appresso “il registro”) per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

*Emendamento*

1. Il Parlamento europeo istituisce un registro (in appresso “il registro”) per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. ***Il registro è accessibile anche on-line.***

Or. en

**Emendamento 153**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Per registrare il proprio statuto, l'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, o la fondazione politica collegata ad un partito politico europeo presenta domanda ***al Parlamento*** europeo.

*Emendamento*

2. Per registrare il proprio statuto, l'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, o la fondazione politica collegata ad un partito politico europeo presenta domanda ***all'Ufficio*** europeo ***per la lotta antifrode.***

Or. en

**Emendamento 154**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Per registrare il proprio statuto, l'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, o la fondazione politica collegata ad un partito politico europeo presenta domanda **al Parlamento europeo**.

*Emendamento*

2. Per registrare il proprio statuto, l'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, o la fondazione politica collegata ad un partito politico europeo presenta domanda **alla Commissione**.

Or. pt

**Emendamento 155**

**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Il Parlamento europeo pubblica tutti i documenti inviati dai partiti politici e dalle fondazioni politiche a complemento della loro domanda.**

Or. en

**Emendamento 156**

**Zita Gurmai**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Una fondazione politica può registrare il proprio statuto nel registro solo per il tramite del partito politico europeo al quale è collegata.

4. Una fondazione politica **europea** può registrare il proprio statuto nel registro solo per il tramite del partito politico europeo al quale è collegata.

Or. en

**Emendamento 157**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Ciascuna domanda è debitamente rivista da un comitato consultivo sulla regolamentazione dei partiti europei, composto da un rappresentante dell'autorità competente a decidere sulla partecipazione dei partiti alle elezioni a livello nazionale di ciascuno Stato membro. Detto comitato formula una raccomandazione indicando se la domanda ottempera a tutte le condizioni stabilite agli articoli 3, 4 e 5.***

Or. en

**Emendamento 158**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.***

***5. Ove i documenti presentati per la domanda di registrazione di un'alleanza politica e/o di una fondazione ad essa collegata in quanto partito politico europeo o fondazione politica europea soddisfino i criteri fissati agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, si procede all'iscrizione ufficiale nel registro. Ove i documenti non soddisfino detti requisiti, la domanda di registrazione è respinta. Il Parlamento europeo provvede alla comunicazione delle informazioni corrispondenti al richiedente. Il richiedente può ripresentare la sua domanda di registrazione in forma corretta.***

**Emendamento 159**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. **Entro** tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, **il Parlamento europeo adotta** una decisione, che **pubblica** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

*Emendamento*

5. **Previo esame formale delle condizioni e dei requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5, entro** tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, **i servizi del Parlamento europeo adottano** una decisione, che **pubblicano** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

*Motivazione*

*L'iscrizione di nuovi partiti nel registro non può dipendere da una decisione politica e pertanto va esaminata da funzionari. Inoltre il Parlamento dovrebbe limitarsi alla verifica di criteri formali. Il rispetto dei valori europei e dei principi democratici può essere valutato soltanto da un organo giudiziario.*

**Emendamento 160**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o

*Emendamento*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, **a norma del suo regolamento**, il Parlamento europeo adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

Or. de

**Emendamento 161**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

*Emendamento*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo adotta una decisione ***fondata sulle raccomandazioni del comitato consultivo sulla regolamentazione dei partiti europei***, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

Or. en

**Emendamento 162**  
**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

*Emendamento*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

***Una domanda può essere respinta solo alla maggioranza dei tre quarti dei votanti.***

Or. fr

**Emendamento 163**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, **il Parlamento** europeo adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

*Emendamento*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, **l'Ufficio europeo per la lotta antifrode** adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

Or. en

**Emendamento 164**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, **il Parlamento europeo** adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

*Emendamento*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, **la Commissione** adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

Or. pt

## Emendamento 165

György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo adotta una decisione, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

##### *Emendamento*

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo adotta una decisione ***a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono***, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

Or. en

## Emendamento 166

Stanimir Ilchev

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***5 bis. Entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione del Parlamento europeo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il partito politico europeo o la fondazione politica europea è inserito nel registro. Detta registrazione ha carattere costitutivo.***

Or. en

## Emendamento 167

Helmut Scholz

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione di cui al paragrafo 3 è notificata al Parlamento europeo entro il termine di quattro settimane.

*Emendamento*

6. Qualsiasi modifica apportata **dopo la registrazione** ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione di cui al paragrafo 3 è notificata al Parlamento europeo entro il termine di quattro settimane.

Or. de

**Emendamento 168**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione di cui al paragrafo 3 è notificata **al Parlamento europeo** entro il termine di quattro settimane.

*Emendamento*

6. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione di cui al paragrafo 3 è notificata **alla Commissione** entro il termine di quattro settimane.

Or. pt

**Emendamento 169**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

**7. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro**

*Emendamento*

**soppresso**

*quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).*

Or. de

## **Emendamento 170**

**Alain Lamassoure**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

7. L'elenco aggiornato *dei* membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

##### *Emendamento*

7. L'elenco aggiornato *delle organizzazioni* membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Or. fr

## **Emendamento 171**

**Andrew Duff**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

7. L'elenco aggiornato dei *membri di un partito politico europeo*, allegato allo statuto del partito a norma dell'*articolo 4, paragrafo 2*, è trasmesso al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico

##### *Emendamento*

7. L'elenco aggiornato dei *partiti* membri *affiliati*, allegato allo statuto del partito a norma dell'*articolo 4, paragrafo 2, lettera a)*, è trasmesso al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico

europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

**Emendamento 172**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso **al Parlamento** europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

*Emendamento*

7. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso **all'Ufficio** europeo **per la lotta antifrode** a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

**Emendamento 173**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

*Emendamento*

7. L'elenco aggiornato **del numero** dei membri **e dei partiti membri** di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento 3 all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).*

**Emendamento 174**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso **al Parlamento europeo** a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

*Emendamento*

7. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso **alla Commissione** a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Or. pt

**Emendamento 175**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

***1. Il Parlamento europeo verifica annualmente che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.***

***La tempistica della verifica annuale di cui al presente paragrafo è allineata, se del caso, con la procedura di domanda di finanziamento di cui all'articolo 13,***

*Emendamento*

***soppresso***

*affinché il registro e l'ordinatore possano coordinarsi e scambiarsi le informazioni necessarie.*

Or. de

**Emendamento 176**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il Parlamento europeo verifica **annualmente** che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

*Emendamento*

Il Parlamento europeo verifica **periodicamente** che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

Or. en

**Emendamento 177**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

**Il Parlamento** europeo verifica **annualmente** che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

*Emendamento*

**Ogni tre anni l'Ufficio** europeo **per la lotta antifrode** verifica che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

Or. en

*Motivazione*

*Verification of activities of political parties and foundations require an exchange of information and background screening, which in fact constitute an interference with the right*

*to political assembly. In order for such interference to be compatible with the EU Fundamental Rights Charter, it must be legitimate and proportionate. Annual verification (as currently foreseen in the draft regulation) does not seem to be proportionate. In principle, such regular verification of compliance is highly questionable from the fundamental rights point of view, as national laws of many member states foresee that such verification is initiated only if there are concerns of non-compliance*

## **Emendamento 178**

**Manfred Weber**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

*Il* Parlamento europeo verifica annualmente che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

##### *Emendamento*

*I servizi competenti del* Parlamento europeo **verificano** annualmente che le condizioni e i requisiti minimi **formali** di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

Or. de

##### *Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 5.*

## **Emendamento 179**

**Andrew Duff**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Il Parlamento europeo verifica **annualmente** che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

##### *Emendamento*

Il Parlamento europeo verifica **periodicamente** che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

Or. en

**Emendamento 180**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il Parlamento europeo verifica **annualmente** che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

*Emendamento*

Il Parlamento europeo verifica **subito dopo la presentazione di modifiche della documentazione o dello statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea** che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti **dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea in questione**.

Or. de

**Emendamento 181**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

**Il Parlamento europeo** verifica annualmente che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

*Emendamento*

**La Commissione** verifica annualmente che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

Or. pt

**Emendamento 182**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nel contesto delle proprie competenze la Corte dei conti europea verifica regolarmente se le condizioni e i requisiti minimi in materia di registrazione e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee siano soddisfatti e i corrispondenti mezzi finanziari siano utilizzati dagli stessi in modo regolare e corretto. Tale verifica è effettuata a cadenza annuale, o a seguito di una richiesta motivata di qualsiasi persona fisica o giuridica.*

Or. de

**Emendamento 183**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La tempistica della verifica annuale di cui al presente paragrafo è allineata, se del caso, con la procedura di domanda di finanziamento di cui all'articolo 13, affinché il registro e l'ordinatore possano coordinarsi e scambiarsi le informazioni necessarie.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 184**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

**La tempistica della verifica annuale di cui al presente paragrafo è allineata, se del caso, con la procedura di domanda di finanziamento di cui all'articolo 13, affinché il registro e l'ordinatore possano coordinarsi e scambiarsi le informazioni necessarie.**

*Emendamento*

**Indipendentemente dalle verifiche periodiche effettuate a norma del paragrafo precedente, una verifica separata è realizzata al ricevimento della domanda di finanziamento di cui all'articolo 13, affinché il registro e l'ordinatore possano coordinarsi e scambiarsi le informazioni necessarie.**

Or. en

**Emendamento 185  
Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

La tempistica della verifica **annuale** di cui al presente paragrafo è allineata, se del caso, con la procedura di domanda di finanziamento di cui all'articolo 13, affinché il registro e l'ordinatore possano coordinarsi e scambiarsi le informazioni necessarie.

*Emendamento*

La tempistica della verifica di cui al presente paragrafo è allineata, se del caso, con la procedura di domanda di finanziamento di cui all'articolo 13, affinché il registro e l'ordinatore possano coordinarsi e scambiarsi le informazioni necessarie.

Or. de

**Emendamento 186  
Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

**2. Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a**

*Emendamento*

**soppresso**

*maggioranza dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.*

*Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.*

*Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.*

Or. en

**Emendamento 187**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.*

*Emendamento*

*Ove i membri del Parlamento europeo, la Commissione europea o il Consiglio ritengano che un partito politico europeo o una fondazione politica europea iscritta nel registro non soddisfa più le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 ognuna di dette istituzioni può decidere di consultare la Corte dei conti europea, la quale, previa verifica delle condizioni e dei requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5, decide in merito alla*

*cancellazione dal registro e alla revoca dello statuto giuridico.*

Or. de

*Motivazione*

*Ai partiti politici europei va concesso un livello abbastanza elevato di tutela al fine di evitare cancellazioni arbitrarie dal registro. Pertanto la cancellazione dal registro va riservata unicamente alla Corte dei conti dell'Unione europea.*

### **Emendamento 188**

**Rainer Wieland**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

***Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.***

*Emendamento*

***Ove il Parlamento europeo, la Commissione europea o il Consiglio ritengano che un partito politico europeo o una fondazione politica europea iscritta nel registro non soddisfa più le condizioni e i requisiti minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) ognuna di dette istituzioni può decidere di consultare la Corte dei conti europea, la quale, previa verifica decide in merito alla cancellazione dal registro.***

Or. de

### **Emendamento 189**

**Helmut Scholz**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

***Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi***

*Emendamento*

***Se dalla verifica formale delle modifiche richieste riguardanti la documentazione o***

*politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.*

*lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea risulta che cessa di essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea, il Parlamento europeo elabora un parere che, dopo la sua approvazione a maggioranza, è deferito alla Corte dei conti dell'Unione europea ai fini della decisione definitiva sulla revoca dello statuto europeo del partito politico europeo o della fondazione politica europea in causa e della conseguente cancellazione dal registro.*

Or. de

**Emendamento 190**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, *il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri*, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.

*Emendamento*

Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, *la Commissione* decide se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.

Or. pt

**Emendamento 191**  
**György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.

*Emendamento*

Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a maggioranza **assoluta** dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.

Or. en

**Emendamento 192**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

***Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. de

*Motivazione*

*Formulazione ridondante visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 1.*

**Emendamento 193**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ***ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere*** sull'argomento entro ***un lasso di tempo ragionevole***.

*Emendamento*

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ***al comitato consultivo sulla regolamentazione dei partiti politici, definito all'articolo 6, paragrafo 4 bis, di formulare una raccomandazione*** sull'argomento entro ***due mesi dalla richiesta***.

Or. en

**Emendamento 194**  
**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

*Emendamento*

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole. ***Se il Parlamento europeo non intende attenersi al parere del comitato, può farlo solo alla maggioranza dei membri che lo compongono.***

Or. fr

**Emendamento 195**  
**Marietta Giannakou**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

*Emendamento*

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo, **conformemente al suo regolamento**, sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 15 del progetto di relazione.*

**Emendamento 196**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Prima di **pronunciarsi**, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata **e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.**

*Emendamento*

Prima di **esprimere il proprio parere**, il Parlamento europeo sente **al riguardo** i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata.

Or. de

**Emendamento 197**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Prima di pronunciarsi, **il Parlamento europeo** sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

*Emendamento*

Prima di pronunciarsi, **la Commissione** sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

Or. pt

**Emendamento 198**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

***Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. de

*Motivazione*

*Formulazione ridondante visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 1.*

**Emendamento 199**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 200**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.*

*soppresso*

Or. de

**Emendamento 201**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Detto comitato è composto da **tre** membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano **un membro** ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

*Emendamento*

Detto comitato è composto da **nove** membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano **tre membri** ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

Or. en

**Emendamento 202**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. **Quest'ultima** provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

*Emendamento*

Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. **La Commissione** provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

Or. pt

**Emendamento 203**

**György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Qualora stabilisca, dopo aver sentito tutti i**

*rappresentanti del caso, che il partito politico europeo interessato o la fondazione politica europea interessata non soddisfa le condizioni richieste, il comitato ha la facoltà di esprimere il proprio disaccordo, imporre una sanzione o proporre la sospensione o l'espulsione del partito o della fondazione in questione.*

Or. en

**Emendamento 204**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. In tutti gli altri casi di cui agli articoli 3, 4 e 5 i servizi competenti del Parlamento europeo verificano annualmente che le condizioni e i requisiti minimi formali continuano a essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee. Prima della decisione al partito politico europeo è data la possibilità di essere sentito. Su richiesta del partito politico europeo la decisione può essere esaminata dalla Corte di conti europea.*

*La tempistica della verifica annuale di cui al presente paragrafo è allineata, se del caso, con la procedura di domanda di finanziamento di cui all'articolo 13, affinché il registro e l'ordinatore possano coordinarsi e scambiarsi le informazioni necessarie.*

Or. de

**Emendamento 205**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento europeo volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatti. Una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea commessa da un partito politico europeo, compresi i suoi membri, o da una fondazione politica europea può essere determinata soltanto a norma del paragrafo 2.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 206**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento europeo volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatti. Una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea commessa da un partito politico europeo, compresi i suoi membri, o da una fondazione politica europea può essere determinata soltanto a norma **del** paragrafo 2.

*Emendamento*

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento europeo volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatti. Una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea commessa da un partito politico europeo, compresi i suoi membri, o da una fondazione politica europea può essere determinata soltanto a norma **della procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.**

Or. en

**Emendamento 207**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento europeo volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui *al paragrafo 1* continuano ad essere soddisfatti. *Una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea commessa da un partito politico europeo, compresi i suoi membri, o da una fondazione politica europea può essere determinata soltanto a norma del paragrafo 2.*

*Emendamento*

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento europeo volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui *agli articoli 3, 4 e 5* continuano ad essere soddisfatti.

Or. en

**Emendamento 208**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata *al Parlamento europeo* volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatti. Una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea commessa da un partito politico europeo, compresi i suoi membri, o da una fondazione politica europea può essere determinata soltanto a norma del paragrafo 2.

*Emendamento*

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata *alla Commissione* volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatti. Una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea commessa da un partito politico europeo, compresi i suoi membri, o da una fondazione politica europea può essere determinata soltanto a norma del paragrafo 2.

**Emendamento 209**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Prima di giungere a una decisione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode consulta il comitato di personalità indipendenti, il quale emette un parere motivato entro un mese dal ricevimento della richiesta di parere. Il parere motivato del comitato di personalità indipendenti è accessibile al pubblico.***

Or. en

**Emendamento 210**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, ***si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 o all'articolo 22 o in entrambi***, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

4. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, ***segnala la circostanza al partito politico europeo e applica l'articolo 22***, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

Or. de

*Motivazione*

*Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 1.*

**Emendamento 211**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui **al paragrafo 1** non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 o all'articolo 22 o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

*Emendamento*

4. Se il Parlamento europeo, **dopo aver consultato il comitato di personalità indipendenti**, ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui **agli articoli 3, 4 e 5** non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 o all'articolo 22 o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

Or. en

**Emendamento 212**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Se **il Parlamento** europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 o all'articolo 22 o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

*Emendamento*

4. Se **l'Ufficio europeo per la lotta antifrode** ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 o all'articolo 22 o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

Or. en

**Emendamento 213**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Se **il Parlamento europeo** ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 o all'articolo 22 o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

*Emendamento*

4. Se **la Commissione** ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 o all'articolo 22 o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.

Or. pt

**Emendamento 214**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

**5. Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status se il partito politico europeo al quale è collegata è radiato dal registro.**  
L'ordinatore competente riduce l'importo del contributo o della sovvenzione o pone termine al relativo accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù della decisione o accordo di contributo o sovvenzione nonché i fondi dell'Unione non utilizzati alla data di adozione della decisione sulla base dell'articolo 11.

*Emendamento*

5. L'ordinatore competente riduce l'importo del contributo o della sovvenzione o pone termine al relativo accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù della decisione o accordo di contributo o sovvenzione nonché i fondi dell'Unione non utilizzati alla data di adozione della decisione sulla base dell'articolo 11.

Or. en

*Motivazione*

*Rientra già nell'articolo 11.*

**Emendamento 215**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il partito politico europeo e la fondazione politica europea *hanno* personalità giuridica, *acquisita alla data di* registrazione presso il registro a norma dell'articolo 6.

*Emendamento*

Il partito politico europeo e la fondazione politica europea *acquisiscono* personalità giuridica *in base al diritto dell'Unione all'atto della* registrazione presso il registro a norma dell'articolo 6.

Or. en

**Emendamento 216**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono *del pieno riconoscimento giuridico e* della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

*Emendamento*

Il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

Or. en

**Emendamento 217**  
**Marietta Giannakou**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Fatti salvi i divieti dei rispettivi statuti, il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono di tutti i diritti necessari ai fini dello svolgimento delle*

*loro attività, compreso il diritto di possedere beni mobili e immobili, e – salvo eventuali restrizioni indicate negli statuti – possono svolgere attività in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi.*

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento sostituisce l'emendamento 20.*

**Emendamento 218**  
**Marietta Giannakou**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri garantiscono che le denominazioni "partito politico europeo" e "fondazione politica europea" possano essere utilizzate unicamente dalle alleanze o fondazioni politiche registrate a norma del presente regolamento.***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento sostituisce l'emendamento 22.*

**Emendamento 219**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati, per quanto riguarda le norme sostanziali stabilite dal presente regolamento, dalla***

*stessa legislazione vigente per le altre istituzioni europee, indipendentemente dallo Stato membro nel quale hanno sede.*

Or. de

**Emendamento 220**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest'ultimo, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati nello Stato membro in cui hanno sede dalle normative nazionali applicabili alla forma giuridica indicata nello statuto del partito o della fondazione. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.**

**soppresso**

Or. de

**Emendamento 221**  
**György Schöpflin, József Szájer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest'ultimo, il partito politico europeo e la fondazione politica**

**2. Nelle materie *che* non sono disciplinate – o lo sono solo parzialmente – dal presente regolamento, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati *dalle normative dello***

europea sono disciplinati *nello* Stato membro in cui hanno sede *dalle normative nazionali applicabili alla forma giuridica indicata nello statuto del partito o della fondazione*. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

Stato membro in cui hanno sede. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

Or. en

**Emendamento 222**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. *Un* partito politico europeo *o una* fondazione politica europea *decade dal proprio status o vi rinuncia e perde la personalità giuridica europea in uno dei* seguenti casi:

*Emendamento*

1. *Il* partito politico europeo *e la* fondazione politica europea *vengono cancellati dal registro nei* seguenti casi:

Or. en

**Emendamento 223**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*-1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea decadono dal proprio status giuridico in base al diritto dell'Unione a decorrere dalla data in cui vengono radiati dal registro.*

*Emendamento*

Or. en

**Emendamento 224**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'organo **direttivo** decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea,

*Emendamento*

a) l'organo **competente** decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea,

Or. de

**Emendamento 225**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'organo direttivo decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea,

*Emendamento*

a) l'organo direttivo decide di **porre fine alla cooperazione strutturata nell'alleanza politica o di** sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea,

Or. de

**Emendamento 226**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

**(b) l'organo direttivo decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro,**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 227**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) l'organo *direttivo* decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro,

*Emendamento*

b) l'organo *competente* decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro,

Or. de

**Emendamento 228**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*(c) un partito politico europeo non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), a seguito di modifiche nella sua composizione o in esito alle elezioni al Parlamento europeo,*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. de

**Emendamento 229**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c) un partito politico europeo non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), a seguito di modifiche nella sua composizione o in esito alle elezioni al Parlamento europeo,***

***soppresso***

Or. de

*Motivazione*

*Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 1.*

**Emendamento 230**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c) un partito politico europeo non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), a seguito di modifiche nella sua composizione o in esito alle elezioni al Parlamento europeo,***

***c) un partito politico europeo non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 3 in particolare se, dopo la registrazione, tale partito politico europeo non ha partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o si è sciolto,***

Or. en

**Emendamento 231**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c) un partito politico europeo non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), a seguito di modifiche nella sua composizione o in esito alle elezioni al***

***c) un partito politico europeo non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b),***

**Emendamento 232**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) è radiato dal registro *conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1 o paragrafo 4, o a norma dell'articolo 7, paragrafo 5.*

*Emendamento*

d) è radiato dal registro.

Or. de

**Emendamento 233**

**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) *è radiato dal registro conformemente* alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1 o paragrafo 4, o *a norma* dell'articolo 7, paragrafo 5.

*Emendamento*

d) *in base* alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1 o paragrafo 4, o dell'articolo 7, paragrafo 5.

Or. en

**Emendamento 234**

**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) è radiato dal registro conformemente alle disposizioni *dell'articolo 22*, paragrafo 1 o *paragrafo 4, o a norma dell'articolo 7*, paragrafo 5.

*Emendamento*

d) è radiato dal registro conformemente alle disposizioni *dell'articolo 7, paragrafo 1* o paragrafo 5.

Or. de

*Motivazione*

*Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 1.*

**Emendamento 235**  
**Zbigniew Ziobro**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

***2. Il Parlamento europeo adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. pl

**Emendamento 236**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

***2. Il Parlamento europeo adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. de

*Motivazione*

*Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 1.*

**Emendamento 237**

**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il Parlamento europeo adotta una decisione relativa *all'estinzione dello status giuridico europeo e la* cancellazione dal registro.

*Emendamento*

2. Il Parlamento europeo adotta una decisione relativa *alla* cancellazione *di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea* dal registro, *il che comporta automaticamente la perdita della loro personalità giuridica in base al diritto dell'Unione.*

Or. en

**Emendamento 238**

**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il Parlamento europeo adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.

*Emendamento*

2. Il Parlamento europeo adotta *alla maggioranza dei tre quarti dei votanti* una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.

Or. fr

**Emendamento 239**

**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il Parlamento europeo adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.

*Emendamento*

2. Il Parlamento europeo, **previa consultazione del comitato indipendente**, adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.

Or. en

**Emendamento 240**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. **Il Parlamento** europeo adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.

*Emendamento*

2. **L'Ufficio europeo per la lotta antifrode** adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.

Or. en

**Emendamento 241**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. **Il Parlamento europeo adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.**

*Emendamento*

2. **In uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b e c), si procede alla cancellazione dal registro del partito politico europeo o della fondazione politica europea**

Or. de

**Emendamento 242**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. **Il Parlamento europeo** adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.

*Emendamento*

2. **La Commissione** adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.

Or. pt

**Emendamento 243**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea **si trova in uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)**, qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell'Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

*Emendamento*

3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea **sono radiati dal registro**, qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell'Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

Or. en

**Emendamento 244**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. **Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea si trova in uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), qualsiasi** decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento **è revocato o risolto** e i fondi dell'Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

*Emendamento*

3. **Qualsiasi** decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento **diventa inefficace con il venir meno dello statuto giuridico** e i fondi dell'Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

Or. de

**Emendamento 245**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea si trova in uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) **o c)**, qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell'Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

*Emendamento*

3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea si trova in uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) **o b)**, **oppure quando un partito politico europeo è radiato dal registro per inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)**, qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell'Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

Or. de

*Motivazione*

*Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 1, comma 1.*

**Emendamento 246**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

**4. Lo scioglimento, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si applicano alla forma giuridica indicata nello statuto del partito politico europeo o della fondazione politica europea nello Stato membro in cui ha sede.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. de

**Emendamento 247**  
**Sari Essayah**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Un partito politico europeo registrato **alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel** presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri, **e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario**, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo **in un invito a presentare domande di [contributi]**.

*Emendamento*

1. Un partito politico europeo **che è** registrato **a norma del** presente regolamento **ed è** rappresentato **in almeno un quarto degli Stati membri da partiti politici in base alla definizione dell'articolo 2, punto 1 (che non richiede un'ulteriore rappresentanza eletta a livello nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e** in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea. **Le domande di finanziamento devono essere presentate conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo. Il partito politico europeo non può trovarsi in una situazione di esclusione ai sensi del regolamento**

*finanziario.*

Or. en

*Motivazione*

*I partiti che ricevono finanziamenti sono costituiti da partiti membri, oltre al nuovo requisito di essere rappresentati al Parlamento europeo da almeno uno dei loro membri. Questi due nuovi criteri non dovrebbero dare adito ad alcuna confusione o contraddizione riguardo ai criteri di cui all'articolo 3, né dovrebbero creare difficoltà per le eventuali nuove iniziative nel ricevere finanziamenti, o comportare l'effetto indesiderato di attribuire un vantaggio notevole ai partiti europei esistenti rispetto alle iniziative nuove e di dimensioni più modeste.*

**Emendamento 248**

**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo in un invito a presentare domande di [contributi].

*Emendamento*

1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri ***o che abbia ottenuto almeno l'1% dei voti in occasione delle ultime elezioni al Parlamento europeo in almeno un quarto degli Stati membri***, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo in un invito a presentare domande di [contributi].

Or. en

**Emendamento 249**

**Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo in un invito a presentare domande di [contributi].

*Emendamento*

1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri, **costituito da partiti membri corrispondenti alla definizione dell'articolo 2, punto 1, stabiliti in un quarto degli Stati membri**, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo in un invito a presentare domande di [contributi].

Or. en

**Emendamento 250**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, **rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri**, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo in un invito a presentare domande

*Emendamento*

1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo in un invito a presentare domande di [contributi].

di [contributi].

Or. de

*Motivazione*

*Diventa caduco con la nuova formulazione dell'articolo 14.*

**Emendamento 251**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate **dal Parlamento europeo** in un invito a presentare domande di [contributi].

*Emendamento*

1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate **dalla Commissione** in un invito a presentare domande di [contributi].

Or. pt

**Emendamento 252**

**György Schöpflin, József Szájer**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Un partito politico europeo registrato **alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel** presente regolamento,

*Emendamento*

1. Un partito politico europeo **che è** registrato **a norma del** presente regolamento **ed è** rappresentato **in almeno**

rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri, *e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario*, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo *in un invito a presentare domande di [contributi]*.

*un quarto degli Stati membri da partiti politici in base alla definizione dell'articolo 2, punto 1, e in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Le domande di finanziamento devono essere presentate conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo. Il partito politico europeo non può trovarsi in una situazione di esclusione ai sensi del regolamento finanziario.*

Or. en

#### **Emendamento 253** **Paulo Rangel**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 12 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi del paragrafo 1, che è registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate *dal Parlamento europeo* in un invito a presentare proposte.

##### *Emendamento*

2. Una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi del paragrafo 1, che è registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate *dalla Commissione* in un invito a presentare proposte.

Or. pt

#### **Emendamento 254** **Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

***3. Al fine di determinare l'ammissibilità a beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente al paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo, che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. de

*Motivazione*

*Testo spostato all'articolo 14, paragrafo 2.*

**Emendamento 255**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Una modifica dello statuto di un deputato al Parlamento europeo non può essere utilizzata per la concessione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione a favore del nuovo partito di cui il deputato è affiliato.***

Or. en

**Emendamento 256**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati al termine di questi due esercizi finanziari sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

*Emendamento*

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea. I partiti politici europei *e le fondazioni politiche europee* possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati al termine di questi due esercizi finanziari sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Or. en

**Emendamento 257**  
**Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il **90%** delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea. ***I partiti politici europei possono usare*** la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura

*Emendamento*

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il **95%** delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea. La parte inutilizzata del contributo dell'***UE può essere riportata per finalità connesse al partito, compreso il***

*delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati al termine di questi due esercizi finanziari sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.*

*finanziamento di proprietà immobiliari entro il territorio degli Stati membri, o per sostenere i costi delle successive elezioni europee.*

*La parte di contributo eventualmente non utilizzata entro l'esercizio finanziario coperto dal contributo di cui trattasi può essere utilizzata per la costituzione di riserve. Questa parte del contributo può essere destinata al finanziamento di proprietà immobiliari entro il territorio degli Stati membri o al fine di sostenere i costi delle successive elezioni europee. La restante parte del contributo o dei contributi che non viene spesa entro l'anno successivo a tali elezioni è recuperata entro la fine dell'esercizio finanziario seguente, conformemente alle disposizioni del capo 5, parte 1, del regolamento finanziario.*

*Anche le fondazioni politiche europee possono riportare la parte inutilizzata del contributo concesso per la copertura delle spese rimborsabili. Gli importi non utilizzati sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.*

Or. en

**Emendamento 258**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo

*Emendamento*

1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo

1 o 2, presenta una domanda *al Parlamento europeo* ogni anno a seguito di un invito a presentare domande di [contributi] o proposte.

1 o 2, presenta una domanda *alla Commissione* ogni anno a seguito di un invito a presentare domande di [contributi] o proposte.

Or. pt

**Emendamento 259**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– *il 15% è ripartito in parti uguali;*

*soppresso*

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento 260.*

**Emendamento 260**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– il 10% è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari che nelle ultime elezioni europee hanno ottenuto almeno l'1% dei voti espressi in ragione del numero dei voti;*

Or. de

**Emendamento 261**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– il 10% è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in parti uguali purché rappresentanti da almeno un deputato nel Parlamento europeo;*

Or. de

**Emendamento 262**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– il 80% è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.*

Or. de

**Emendamento 263**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– l'85% è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.*

*soppresso*

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento 261.*

**Emendamento 264**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Lo stesso criterio di ripartizione è applicato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico europeo.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento 40.*

**Emendamento 265**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*La ripartizione di cui al paragrafo 1 è definita sulla base del numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito politico europeo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3.*

*Emendamento*

*Nella ripartizione di cui al paragrafo 1 sono considerati soltanto i deputati al Parlamento europeo che ai fini della loro candidatura al Parlamento europeo sono stati designati a scrutinio segreto da un organo direttivo del partito in cui sono rappresentati i membri del partito. In materia si considera la data di scadenza per la presentazione delle domande.*

Or. de

**Emendamento 266**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale numero non pregiudica la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee. ***Quanto sopra esposto non pregiudica il requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo il quale un partito politico europeo deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri.***

*Emendamento*

Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale numero non pregiudica la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee ***nel periodo di riferimento in corso.***

Or. de

**Emendamento 267**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In fase di ripartizione dei mezzi un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo, che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande.***

Or. de

**Emendamento 268**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Lo stesso criterio di ripartizione è applicato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento a un partito politico europeo.**

Or. de

**Emendamento 269**  
**Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di **25 000** EUR all'anno e per donatore, fatto salvo il paragrafo 5.

1. **In condizioni di totale trasparenza**, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di **50 000** EUR all'anno e per donatore, fatto salvo il paragrafo 5.

Or. en

**Emendamento 270**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di **25 000 EUR** all'anno e per donatore, fatto salvo il paragrafo 5.

1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di **12.000 EUR** all'anno e per donatore, fatto salvo il paragrafo 5.

**Emendamento 271**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale al Parlamento europeo conformemente all'articolo 19, un elenco di tutti i donatori **e delle corrispondenti** donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche ai contributi forniti dai membri di cui ai paragrafi 7 e 8.

*Emendamento*

2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale al Parlamento europeo conformemente all'articolo 19, un elenco di tutti i donatori **le cui** donazioni **superano i 5 000 EUR**, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche ai contributi forniti dai membri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Or. en

**Emendamento 272**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale **al Parlamento europeo** conformemente all'articolo 19, un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche ai contributi forniti dai membri di cui ai paragrafi 7 e 8.

*Emendamento*

2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale **alla Commissione** conformemente all'articolo 19, un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche ai contributi forniti dai membri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Or. pt

**Emendamento 273**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Le donazioni ricevute dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale **al Parlamento europeo** per iscritto e secondo le disposizioni del paragrafo 2.

*Emendamento*

3. Le donazioni ricevute dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale **alla Commissione** per iscritto e secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Or. pt

**Emendamento 274**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

***4. Le donazioni una tantum di valore superiore a 12 000 EUR accettate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo per iscritto e secondo le disposizioni del paragrafo 2.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 275**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le donazioni una tantum di valore superiore a **12 000** EUR accettate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo per iscritto e secondo le disposizioni del paragrafo 2.

*Emendamento*

4. Le donazioni una tantum di valore superiore a **2 000** EUR accettate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo per iscritto e secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Or. en

**Emendamento 276**

**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le donazioni una tantum di valore superiore a **12 000 EUR** accettate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo per iscritto e secondo le disposizioni del paragrafo 2.

*Emendamento*

4. Le donazioni una tantum di valore superiore a **2.000 EUR** accettate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo per iscritto e secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Or. de

**Emendamento 277**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le donazioni una tantum di valore superiore a 12 000 EUR accettate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate **al Parlamento europeo** per

*Emendamento*

4. Le donazioni una tantum di valore superiore a 12 000 EUR accettate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate **alla Commissione** per iscritto e

iscritto e secondo le disposizioni del paragrafo 2.

secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Or. pt

**Emendamento 278**  
**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,*

*soppresso*

Or. fr

**Emendamento 279**  
**Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Non si considerano donazioni i contributi all'organizzazione di iniziative comuni.*

Or. en

**Emendamento 280**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) donazioni provenienti dall'esterno dell'Unione europea, a meno che*

*– si tratti di una donazione di un cittadino non UE non superiore a 500 euro,  
– la donazione provenga dal patrimonio di una persona giuridica, la cui sede principale si trovi in uno Stato membro dell'Unione europea e le cui quote siano in misura superiore al 50% in possesso di cittadini dell'Unione europea;*

Or. de

**Emendamento 281**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d ter) donazioni conseguite da un terzo come contropartita di un rimborso che il partito politico europeo o un membro di detto partito deve versare;*

Or. de

**Emendamento 282**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera d quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d quater) donazioni concesse palesemente al partito politico europeo in attesa di una controprestazione per un determinato vantaggio economico o politico;*

Or. de

**Emendamento 283**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 6 – alinea**

*Testo della Commissione*

6. **Entro 30 giorni dalla** data in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ricevono una donazione non consentita in base al presente regolamento, essa:

*Emendamento*

6. **Dalla** data in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ricevono una donazione non consentita in base al presente regolamento, essa:

Or. de

**Emendamento 284**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 6 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

– ove la restituzione non sia possibile, è segnalata **al Parlamento europeo**. L'ordinatore competente procede all'accertamento dei crediti e all'emissione dell'ordine di riscossione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo [71] e [72] del regolamento finanziario. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

*Emendamento*

– ove la restituzione non sia possibile, è segnalata **alla Commissione**. L'ordinatore competente procede all'accertamento dei crediti e all'emissione dell'ordine di riscossione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo [71] e [72] del regolamento finanziario. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Or. pt

**Emendamento 285**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.

*Emendamento*

7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi **partiti** membri **affiliati**. Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.

Or. en

**Emendamento 286**

**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. ***Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.***

*Emendamento*

7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri.

Or. fr

**Emendamento 287**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. ***Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.***

*Emendamento*

7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri.

Or. de

**Emendamento 288**  
**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Sono ammessi contributi a favore di una fondazione politica europea provenienti dai suoi membri, nonché da partiti politici europei. ***Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale della fondazione politica europea e non possono derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea.***

*Emendamento*

Sono ammessi contributi a favore di una fondazione politica europea provenienti dai suoi membri, nonché da partiti politici europei.

Or. fr

**Emendamento 289**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, ***a cui essi partecipano come indicato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).***

*Emendamento*

I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, ***nel rispetto dell'articolo 8 dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, secondo la modalità previste dalla legislazione nazionale dei singoli Stati membri in materia di finanziamento e limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati alle elezioni del Parlamento***

*europeo.*

Or. de

**Emendamento 290**

**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come indicato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

*Emendamento*

I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare ***le proprie*** campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come indicato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Or. de

**Emendamento 291**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

***A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. de

**Emendamento 292**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per **tutti i partiti e i candidati** nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati **in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali**.*

*Emendamento*

***Fatto salvo** l'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per **i partiti politici europei** nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati **da atti delegati**.*

Or. en

**Emendamento 293**  
**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

*Emendamento*

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali, **ad eccezione dei referendum sulla politica dell'Unione europea o la ratifica dei trattati europei**.

Or. fr

**Emendamento 294**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per **tutti i partiti e i candidati** nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.*

*Emendamento*

Il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per **i partiti politici europei** nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

Or. en

*Motivazione*

*Dato che l'atto giuridico menzionato è passibile di modifica, non è motivata la sua citazione nel presente regolamento.*

**Emendamento 295**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati **in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.**

*Emendamento*

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati **da atti delegati.**

Or. en

**Emendamento 296**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le spese connesse a campagne condotte nell'ambito delle elezioni *del* Parlamento europeo sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.

*Emendamento*

2. Le spese ***dei partiti e dei candidati*** connesse a campagne condotte nell'ambito delle elezioni *al* Parlamento europeo sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.

Or. en

**Emendamento 297**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I partiti politici europei, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, adottano tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici europei.

*Emendamento*

3. I partiti politici europei, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, adottano tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici ***nazionali membri di un partito politico europeo***, i candidati nazionali e i partiti politici europei.

Or. de

**Emendamento 298**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 17 bis**

**Finanziamento di campagne nel contesto di referendum**

**1. I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto di referendum in uno o più Stati membri, che riguardino direttamente questioni relative all'Unione europea.**

**2. Il finanziamento e i limiti delle spese della campagna elettorale dei partiti politici europei nel contesto dei referendum sono disciplinati da atti delegati.**

Or. en

**Emendamento 299**

**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento  
Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. I fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni nazionali, regionali o locali o di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali.**

**soppresso**

Or. de

**Emendamento 300**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto *o indiretto* di elezioni nazionali, regionali o locali o di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali.

*Emendamento*

1. I fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto di elezioni nazionali, regionali o locali o di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali.

Or. de

**Emendamento 301**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti ai sensi dell'articolo 2, punto 4 e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 5. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, candidati, partiti politici e fondazioni europei, nazionali, regionali o locali.

*Emendamento*

2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti ai sensi dell'articolo 2, punto 4 e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 5. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, *referendum*, candidati, partiti politici e fondazioni europei, nazionali, regionali o locali.

Or. de

**Emendamento 302**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. de

**Emendamento 303**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali.

*Emendamento*

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali **che non riguardino questioni connesse all'Unione europea.**

Or. en

**Emendamento 304**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali.

*Emendamento*

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali, **salvo nel caso in cui tali campagne referendarie siano direttamente collegate a questioni connesse all'Unione europea.**

Or. en

**Emendamento 305**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare partiti politici affiliati che hanno sede in paesi terzi.**

Or. en

**Emendamento 306**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro *sei* mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano al

1. Entro **quattro** mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

presentano al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

Or. en

### **Emendamento 307**

**Stanimir Ilchev**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea**

###### *Testo della Commissione*

1. Entro **sei** mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

###### *Emendamento*

1. Entro **tre** mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

Or. en

### **Emendamento 308**

**Helmut Scholz**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea**

###### *Testo della Commissione*

1. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

###### *Emendamento*

1. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano **alla Corte dei conti europea in quanto organo di controllo**, al registro e **se del caso** alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

Or. de

### **Emendamento 309**

**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 19 bis**

***Cooperazione con le autorità nazionali***  
***L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e***  
***il Parlamento europeo stipulano accordi***  
***con le autorità nazionali degli Stati***  
***membri sulle modalità pratiche di***  
***applicazione del presente regolamento.***  
***Tali accordi devono essere applicabili il***  
***giorno dell'entrata in vigore del presente***  
***regolamento.***

Or. en

*Motivazione*

*In base alla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo, il programma e lo statuto dei partiti politici non possono costituire l'unico parametro di valutazione delle loro attività. Per una valutazione efficace della sostanziale conformità di un partito politico rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento, è necessario raccogliere informazioni di carattere generale (che talvolta comprendono dati sensibili) sulle attività dei partiti. Nello svolgimento di questo compito è decisivo lo scambio di informazioni con le autorità nazionali, dato che queste ultime hanno contatti più ravvicinati e più diretti con i partiti politici attivi sul loro territorio.*

**Emendamento 310**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Qualora a norma del presente***  
***regolamento in virtù del regolamento***  
***interno siano recuperati mezzi di un***  
***partito politico europeo o disposte***  
***ammende, sono addebitati ai***  
***finanziamenti dell'esercizio in corso di cui***  
***all'articolo 14.***

*Motivazione*

*Disposizione trasversale che riguarda tra gli altri l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 6, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 22, paragrafo 4.*

**Emendamento 311**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno sede, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, esercitano il controllo sui finanziamenti ottenuti da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea, nonché su tutte le spese. Tale controllo è esercitato in cooperazione con *il Parlamento europeo* e le competenti autorità nazionali negli altri Stati membri.

*Emendamento*

Le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno sede, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, esercitano il controllo sui finanziamenti ottenuti da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea, nonché su tutte le spese. Tale controllo è esercitato in cooperazione con *la Commissione* e le competenti autorità nazionali negli altri Stati membri.

Or. pt

**Emendamento 312**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Le autorità nazionali e *il Parlamento europeo* definiscono di comune accordo le modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui partiti politici europei e sulle fondazioni politiche europee.

*Emendamento*

Le autorità nazionali e *la Commissione* definiscono di comune accordo le modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui partiti politici europei e sulle fondazioni politiche europee.

Or. pt

## Emendamento 313

Louis Michel

### Proposta di regolamento

#### Articolo 20 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee beneficiari di finanziamenti concessi a norma del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

##### *Emendamento*

4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee beneficiari di finanziamenti concessi a norma del presente regolamento trasmettono alla ***commissione mista composta dal Parlamento europeo e dalla*** Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

Or. fr

## Emendamento 314

Louis Michel

### Proposta di regolamento

#### Articolo 20 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. La decisione o l'accordo di concessione [del contributo] o della sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti, su base documentale e in loco, del partito politico europeo che ha ricevuto un [contributo] o della fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

##### *Emendamento*

5. La decisione o l'accordo di concessione [del contributo] o della sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento europeo ***o di una commissione mista composta dal Parlamento europeo e dalla*** Corte dei conti, su base documentale e in loco, del partito politico europeo che ha ricevuto un [contributo] o della fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

Or. fr

**Emendamento 315**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. La decisione o l'accordo di concessione [del contributo] o della sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte **del Parlamento europeo e** della Corte dei conti, su base documentale e in loco, **del** partito politico europeo che ha ricevuto un [contributo] o **della** fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

*Emendamento*

5. La decisione o l'accordo di concessione [del contributo] o della sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte della Corte dei conti, **eventualmente in cooperazione con il Parlamento europeo,** su base documentale e in loco, **presso il** partito politico europeo che ha ricevuto un [contributo] o **la** fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

Or. de

**Emendamento 316**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. La decisione o l'accordo di concessione [del contributo] o della sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte **del Parlamento europeo e** della Corte dei conti, su base documentale e in loco, **del** partito politico europeo che ha ricevuto un [contributo] o della fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

*Emendamento*

5. La decisione o l'accordo di concessione [del contributo] o della sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte **della Commissione e** della Corte dei conti, su base documentale e in loco, **del** partito politico europeo che ha ricevuto un [contributo] o della fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

Or. pt

**Emendamento 317**  
**Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. La Corte dei conti e l'ordinatore, o qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dall'ordinatore, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o accordo di concessione [del contributo] e della sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro. Il beneficiario fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.

*Emendamento*

6. La **commissione mista composta dal Parlamento europeo e dalla** Corte dei conti e l'ordinatore, o qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dall'ordinatore, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o accordo di concessione [del contributo] e della sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro. Il beneficiario fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.

Or. fr

**Emendamento 318**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. La Corte dei conti e l'ordinatore, o qualsiasi altro organismo esterno autorizzato **dall'ordinatore**, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o accordo di concessione [del contributo] e della sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro. Il beneficiario

*Emendamento*

6. La Corte dei conti e l'ordinatore, o qualsiasi altro organismo esterno autorizzato **dalla Corte dei conti**, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o accordo di concessione [del contributo] e della sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro. Il beneficiario

fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.

fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.

Or. de

**Emendamento 319**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a [contributi] o sovvenzioni concessi a norma del presente regolamento. Se opportuno, i risultati possono dare luogo a decisioni di recupero da parte *del Parlamento europeo*.

*Emendamento*

7. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a [contributi] o sovvenzioni concessi a norma del presente regolamento. Se opportuno, i risultati possono dare luogo a decisioni di recupero da parte *della Commissione*.

Or. pt

**Emendamento 320**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.***

**soppresso**

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 21, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo).*

#### **Emendamento 321**

**Helmut Scholz**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 21 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ***o di altre istituzioni europee*** ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

Or. de

#### **Emendamento 322**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Tutta l'assistenza tecnica da parte **del Parlamento europeo** ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

*Emendamento*

Tutta l'assistenza tecnica da parte **della Commissione** ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

Or. pt

**Emendamento 323**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tutta l'assistenza tecnica diretta da parte del Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.***

Or. de

**Emendamento 324**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il Parlamento europeo adotta disposizioni transitorie per stabilire le condizioni in cui ai gruppi politici è consentito, assieme a partiti politici europei che rappresentano nel Parlamento europeo, realizzare manifestazioni che possano essere considerate sostegno indiretto, specialmente ove esse siano svolte nei locali del Parlamento europeo.***

Or. de

**Emendamento 325**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Conformemente all'articolo 24, il Parlamento europeo rende pubblici dati dettagliati relativi all'assistenza tecnica fornita a ciascun partito politico europeo in una relazione annuale entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.***

Or. de

**Emendamento 326**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Conformemente all'articolo 24, il Parlamento europeo rende pubblici dati dettagliati relativi all'assistenza tecnica fornita a ciascun partito politico europeo***

***soppresso***

*in una relazione annuale entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.*

Or. de

**Emendamento 327**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Conformemente all'articolo 24, **il Parlamento europeo** rende pubblici dati dettagliati relativi all'assistenza tecnica fornita a ciascun partito politico europeo in una relazione annuale entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

*Emendamento*

Conformemente all'articolo 24, **la Commissione** rende pubblici dati dettagliati relativi all'assistenza tecnica fornita a ciascun partito politico europeo in una relazione annuale entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

Or. pt

**Emendamento 328**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Se **il Parlamento** europeo ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il

*Emendamento*

1. Se **l'Ufficio** europeo **per la lotta antifrode** ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4,

partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

Or. en

### **Emendamento 329** **Manfred Weber**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 22 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, ***oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario***, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione ***possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e*** qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i

##### *Emendamento*

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità ***di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea a norma*** dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), ***oppure ritiene che*** il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione ***sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario***, qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i

finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

Or. de

*Motivazione*

*Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 1.*

**Emendamento 330**

**Louis Michel**

**Proposta di regolamento  
Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

*Emendamento*

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, **quali riportati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

Or. fr

**Emendamento 331**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Se **il Parlamento europeo** ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

*Emendamento*

1. Se **la Commissione** ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

Or. pt

**Emendamento 332**  
**György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere *radiati* dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

*Emendamento*

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono ***ricevere una nota di biasimo o un'ammenda o*** essere ***cancellati*** dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti

Or. en

**Emendamento 333**  
**Alain Lamassoure**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

2. Il Parlamento europeo commina ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un'ammenda secondo una scala che esso stesso avrà determinato:

*Emendamento*

2. Il Parlamento europeo commina, ***alla maggioranza dei tre quarti dei votanti e previo parere del comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2,*** ad un partito politico europeo o una fondazione politica

europea un'ammenda secondo una scala che esso stesso avrà determinato:

Or. fr

**Emendamento 334**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

2. Il Parlamento europeo commina ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un'ammenda secondo una scala *che esso stesso avrà determinato*:

*Emendamento*

2. Il Parlamento europeo commina ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un'ammenda secondo una scala *da determinarsi mediante un atto delegato*:

Or. en

**Emendamento 335**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

2. *Il Parlamento* europeo commina ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un'ammenda secondo una scala che esso stesso avrà determinato:

*Emendamento*

2. *L'Ufficio europeo per la lotta antifrode* commina ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un'ammenda secondo una scala che esso stesso avrà determinato:

Or. en

**Emendamento 336**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

2. **Il Parlamento europeo** commina ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un'ammenda secondo una scala che esso stesso avrà determinato:

*Emendamento*

2. **La Commissione** commina ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un'ammenda secondo una scala che essa stessa avrà determinato:

Or. pt

**Emendamento 337**

**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) in caso di mancata notifica a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7, o se **il Parlamento** europeo ritiene che il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni inesatte o fuorvianti,

*Emendamento*

b) in caso di mancata notifica a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7, o se **l'Ufficio** europeo **per la lotta antifrode** ritiene che il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni inesatte o fuorvianti,

Or. en

**Emendamento 338**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) in caso di mancata notifica a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7, o se **il Parlamento europeo** ritiene che il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni inesatte o fuorvianti,

*Emendamento*

(b) in caso di mancata notifica a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7, o se **la Commissione** ritiene che il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni inesatte o fuorvianti,

Or. pt

**Emendamento 339**  
**Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) in caso di cambio di partito politico  
nel corso della legislatura su iniziativa di  
un deputato,***

Or. fr

**Emendamento 340**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) in caso di mancata trasmissione ***al Parlamento europeo*** dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, o di mancata segnalazione delle donazioni in conformità dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4,

(d) in caso di mancata trasmissione ***alla Commissione*** dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, o di mancata segnalazione delle donazioni in conformità dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4,

Or. pt

**Emendamento 341**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda

irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, **il Parlamento** europeo tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, **l'Ufficio** europeo **per la lotta antifrode** tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

Or. en

**Emendamento 342**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, il Parlamento europeo tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

*Emendamento*

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, il Parlamento europeo tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento; **detto importo è pari ad almeno il doppio del vantaggio conseguito**. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata

irrogata. *Se del caso è concessa la possibilità di pagamento rateale.*

Or. de

**Emendamento 343**  
**Zita Gurmai, Jo Leinen**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, il Parlamento europeo tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, *e* di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

*Emendamento*

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, il Parlamento europeo tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, ***nonché dell'idoneità e della tempistica*** di eventuali provvedimenti adottati ***dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea*** per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

Or. en

**Emendamento 344**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, **il Parlamento europeo** tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

*Emendamento*

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, **la Commissione** tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

Or. pt

**Emendamento 345**

**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea che, a seguito di un'infrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), ometta di adottare i provvedimenti richiesti dal Parlamento europeo per porre rimedio alla situazione, pur avendo avuto l'opportunità di farlo a norma dell'articolo 23, **possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11**, e le decisioni o gli accordi in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento possono essere rispettivamente revocate o risolti e i fondi dell'Unione possono essere

*Emendamento*

4. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea che, a seguito di un'infrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), ometta di adottare i provvedimenti richiesti dal Parlamento europeo per porre rimedio alla situazione, pur avendo avuto l'opportunità di farlo a norma dell'articolo 23, e le decisioni o gli accordi in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento possono essere rispettivamente revocate o risolti e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

Or. de

#### *Motivazione*

*Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 1.*

### **Emendamento 346**

**Paulo Rangel**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea che, a seguito di un'infrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), ometta di adottare i provvedimenti richiesti **dal Parlamento europeo** per porre rimedio alla situazione, pur avendo avuto l'opportunità di farlo a norma dell'articolo 23, possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e le decisioni o gli accordi in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento possono essere rispettivamente revocate o risolti e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

##### *Emendamento*

4. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea che, a seguito di un'infrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), ometta di adottare i provvedimenti richiesti **dalla Commissione** per porre rimedio alla situazione, pur avendo avuto l'opportunità di farlo a norma dell'articolo 23, possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e le decisioni o gli accordi in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento possono essere rispettivamente revocate o risolti e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.

Or. pt

### **Emendamento 347**

**Stanimir Ilchev**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea possono, inoltre, essere esclusi dal finanziamento per un periodo massimo di **cinque** anni in caso di gravi violazioni dei doveri professionali determinati dall'ordinatore, a norma dell'articolo [93, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

*Emendamento*

6. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea possono, inoltre, essere esclusi dal finanziamento per un periodo massimo di **tre** anni in caso di gravi violazioni dei doveri professionali determinati dall'ordinatore, a norma dell'articolo [93, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

Or. en

**Emendamento 348**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Le sanzioni irrogate a norma del presente articolo si applicano **a tutti i** partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, **a prescindere dal fatto** che **ricevano** finanziamenti dall'Unione. L'ordinatore competente può irrogare sanzioni finanziarie e/o amministrative, in conformità dell'articolo [96, paragrafo 2,] del regolamento finanziario e dell'articolo [145] delle modalità di esecuzione, a un partito politico europeo o fondazione politica europea che si trovi in uno dei casi di cui all'articolo [96, paragrafo 1,] del regolamento finanziario non contemplati dai precedenti paragrafi.

*Emendamento*

7. Le sanzioni irrogate a norma del presente articolo si applicano **unicamente ai** partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee che **ricevono** finanziamenti dall'Unione. L'ordinatore competente può irrogare sanzioni finanziarie e/o amministrative, in conformità dell'articolo [96, paragrafo 2,] del regolamento finanziario e dell'articolo [145] delle modalità di esecuzione, a un partito politico europeo o fondazione politica europea che si trovi in uno dei casi di cui all'articolo [96, paragrafo 1,] del regolamento finanziario non contemplati dai precedenti paragrafi.

Or. en

**Emendamento 349**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. Prima di giungere a una decisione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode consulta il comitato di personalità indipendenti, il quale emette un parere motivato entro un mese dal ricevimento della richiesta di parere. Il parere motivato del comitato di personalità indipendenti è accessibile al pubblico.**

Or. en

**Emendamento 350**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all'articolo 22, **il Parlamento** europeo concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

1. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all'articolo 22, **l'Ufficio europeo per la lotta antifrode** concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

Or. en

**Emendamento 351**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all'articolo 22, il Parlamento europeo concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

*Emendamento*

1. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all'articolo 22, il Parlamento europeo ***richiede un parere al comitato consultivo sulla regolamentazione dei partiti europei quale definito all'articolo 6, paragrafo 4 bis, e*** concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

Or. en

**Emendamento 352**  
**Rainer Wieland**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Prima ***di prendere*** una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all'articolo 22, ***il Parlamento europeo concede*** al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

*Emendamento*

1. Prima ***che sia presa*** una decisione definitiva concernente ***una delle sanzioni previste all'articolo 7 o*** una delle sanzioni previste all'articolo 22, al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a ***è concessa*** la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

Or. de

**Emendamento 353**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all'articolo 22, **il Parlamento europeo** concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

*Emendamento*

1. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all'articolo 22, **la Commissione** concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

Or. pt

**Emendamento 354**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Se il *Parlamento europeo* lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciati di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

*Emendamento*

**2. Prima di adottare una decisione definitiva, il Parlamento europeo consulta il comitato di personalità indipendenti.** Se lo ritiene necessario, *il Parlamento europeo* può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciati di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Or. en

**Emendamento 355**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Se **il Parlamento europeo** lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciati di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

*Emendamento*

2. Se lo ritiene necessario, **l'Ufficio europeo per la lotta antifrode** può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciati di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Or. en

**Emendamento 356**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Se **il Parlamento europeo** lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciati di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

*Emendamento*

2. Se **la Commissione** lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciati di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Or. pt

**Emendamento 357**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, entro quattro settimane dopo che **il Parlamento europeo** ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata **al Parlamento europeo**

*Emendamento*

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, entro quattro settimane dopo che **l'Ufficio europeo per la lotta antifrode** ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata

a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7;

*all'Ufficio europeo per la lotta antifrode* a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7;

Or. en

## **Emendamento 358**

**Paulo Rangel**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, entro quattro settimane dopo che **il Parlamento europeo** ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata **al Parlamento europeo** a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7;

##### *Emendamento*

(a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, entro quattro settimane dopo che **la Commissione** ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata **alla Commissione** a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7;

Or. pt

## **Emendamento 359**

**Krišjānis Kariņš**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e i motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che **il Parlamento europeo** ha adottato la decisione,

##### *Emendamento*

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e i motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che **l'Ufficio europeo per la lotta antifrode** ha adottato la decisione,

Or. en

**Emendamento 360**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e i motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che *il Parlamento europeo* ha adottato la decisione,

*Emendamento*

(b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e i motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che *la Commissione* ha adottato la decisione,

Or. pt

**Emendamento 361**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro,

*Emendamento*

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro; *queste informazioni sono pubblicate entro sei settimane dal loro ricevimento, corredate di tutte le informazioni finanziarie fornite in formati comparabili e sotto forma di tabella, ivi compreso come dati aperti,*

Or. en

**Emendamento 362**  
**Andrew Duff**

## Proposta di regolamento

### Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a **1 000** EUR all'anno e per donatore, indicate come “donazioni di piccola entità”,

#### *Emendamento*

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a **5 000** EUR all'anno e per donatore, indicate come “donazioni di piccola entità”,

Or. en

## Emendamento 363

Gerald Häfner

## Proposta di regolamento

### Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1 000 EUR all'anno e per donatore, indicate come “donazioni di piccola entità”,

#### *Emendamento*

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1 000 EUR all'anno e per donatore, indicate come "donazioni di piccola entità"; ***queste informazioni sono pubblicate entro sei settimane dal loro ricevimento, corredate di tutte le informazioni finanziarie fornite in formati comparabili e sotto forma di tabella, ivi compreso come dati aperti,***

Or. en

## Emendamento 364

Helmut Scholz

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a **1 000 EUR** all'anno e per donatore, indicate come “donazioni di piccola entità”,

*Emendamento*

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a **500 EUR** all'anno e per donatore, indicate come “donazioni di piccola entità”,

Or. de

**Emendamento 365**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) i contributi di cui all'articolo 15, paragrafi 7 e 8, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, compresa l'identità dei membri che hanno inviato contributi, ad eccezione dei contributi provenienti da persone fisiche e di valore non superiore a **1 000 EUR** per anno e per membro, indicati come “contributi di piccola entità”,

*Emendamento*

f) i contributi di cui all'articolo 15, paragrafi 7 e 8, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, compresa l'identità dei membri che hanno inviato contributi, ad eccezione dei contributi provenienti da persone fisiche e di valore non superiore a **5 000 EUR** per anno e per membro, indicati come “contributi di piccola entità”,

Or. en

**Emendamento 366**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) i contributi di cui all'articolo 15, paragrafi 7 e 8, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, compresa l'identità dei membri che hanno inviato contributi, ad eccezione dei contributi provenienti da persone fisiche e di valore non superiore a **1 000 EUR** per anno e per membro, indicati come "contributi di piccola entità",

*Emendamento*

f) i contributi di cui all'articolo 15, paragrafi 7 e 8, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, compresa l'identità dei membri che hanno inviato contributi, ad eccezione dei contributi provenienti da persone fisiche e di valore non superiore a **500 EUR** per anno e per membro, indicati come "contributi di piccola entità",

Or. de

**Emendamento 367**

**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate **dal Parlamento** europeo ai sensi dell'articolo 22, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

*Emendamento*

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate **dall'Ufficio** europeo **per la lotta antifrode** ai sensi dell'articolo 22, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

Or. en

**Emendamento 368**

**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 22, **compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2**, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

*Emendamento*

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 22, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

Or. de

*Motivazione*

*Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 2.*

**Emendamento 369**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate **dal Parlamento europeo** ai sensi dell'articolo 22, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

*Emendamento*

(g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate **dalla Commissione** ai sensi dell'articolo 22, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

Or. pt

**Emendamento 370**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera j**

*Testo della Commissione*

(j) la relazione di valutazione **del Parlamento europeo** sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate, come previsto all'articolo 27.

*Emendamento*

(j) la relazione di valutazione **della Commissione** sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate, come previsto all'articolo 27.

Or. pt

**Emendamento 371**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Tutti i dati figuranti nel registro pubblicati a norma del paragrafo 1, lettere da c) a g), rimangono accessibili al pubblico tramite il sito web per almeno cinque anni.**

Or. en

**Emendamento 372**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica il numero totale dei relativi membri, l'identità delle persone giuridiche **che sono membri, nonché i nomi** delle persone fisiche che **abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla**

2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica il numero totale dei relativi membri **nonché** l'identità delle persone giuridiche **e** delle persone fisiche che **sono membri. Queste informazioni sono rese pubbliche senza autorizzazione**

*pubblicazione. I partiti politici europei chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.*

*preliminare.*

Or. en

**Emendamento 373**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. *Dall'elenco dei membri* di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, **il Parlamento europeo pubblica il numero totale dei relativi membri, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione. I partiti politici europei chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.**

*Emendamento*

2. **Il Parlamento europeo pubblica l'elenco dei partiti membri affiliati** di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7.

Or. en

**Emendamento 374**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica il numero totale dei

*Emendamento*

2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica il numero totale dei

relativi membri, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, ***nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione. I partiti politici europei chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.***

relativi membri *e* l'identità delle persone giuridiche che sono membri.

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).*

**Emendamento 375**  
**Zita Gurmai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica ***il numero totale dei relativi membri***, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, ***nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione.*** I partiti politici europei ***chiedono automaticamente il consenso di tutte le*** persone fisiche che sono membri.

*Emendamento*

2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica l'identità delle persone giuridiche che sono membri. I partiti politici europei ***e il Parlamento europeo non possono pubblicare i nomi delle*** persone fisiche che sono membri ***senza il loro esplicito consenso scritto.***

Or. en

**Emendamento 376**  
**Helmut Scholz**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica il numero totale dei relativi membri, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, ***nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione. I partiti politici europei chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.***

*Emendamento*

2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica il numero totale dei relativi membri *e* l'identità delle persone giuridiche che sono membri.

Or. de

**Emendamento 377**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, ***il Parlamento europeo*** pubblica il numero totale dei relativi membri, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione. I partiti politici europei chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.

*Emendamento*

2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, ***la Commissione*** pubblica il numero totale dei relativi membri, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione. I partiti politici europei chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.

Or. pt

**Emendamento 378**  
**Andrew Duff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il Parlamento europeo pubblica, a cadenza annuale, gli elenchi di tutti i deputati al Parlamento europeo e di tutti i membri dei parlamenti nazionali e dei parlamenti o assemblee regionali che sono membri di partiti politici europei, unitamente alla corrispondente affiliazione al partito.***

Or. en

**Emendamento 379**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee fornisco, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 10 della direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali possono essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, l'OLAF, la Corte dei conti, le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati. In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, ***il Parlamento*** europeo include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di [contributi] o proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee fornisco, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 10 della direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali possono essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, l'OLAF, la Corte dei conti, le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati. In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, ***l'Ufficio europeo per la lotta antifrode*** include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di [contributi] o proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

**Emendamento 380**  
**Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee fornisco, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 10 della direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali possono essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, l'OLAF, *la* Corte dei conti, le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati. In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, il Parlamento europeo include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di [contributi] o proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

*Emendamento*

3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee fornisco, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 10 della direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali possono essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, l'OLAF, **della commissione mista composta dal Parlamento europeo e dalla** Corte dei conti, le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, il Parlamento europeo include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di [contributi] o proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Or. fr

**Emendamento 381**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee fornisco, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 10 della

*Emendamento*

3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee fornisco, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 10 della

direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali possono essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di audit **dal Parlamento europeo**, l'OLAF, la Corte dei conti, le autorità nazionali competenti e *gli* organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati. In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, **il Parlamento europeo** include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di [contributi] o proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali possono essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di audit **dalla Commissione**, dall'OLAF, dalla Corte dei conti, dalle autorità nazionali competenti e *dagli* organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati. In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, **la Commissione** include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di [contributi] o proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Or. pt

### **Emendamento 382** **Krišjānis Kariņš**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 25 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, **il Parlamento europeo** e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, si conformano al regolamento (CE) n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

##### *Emendamento*

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, **l'Ufficio europeo per la lotta antifrode** e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, si conformano al regolamento (CE) n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Or. en

### **Emendamento 383** **Manfred Weber**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 25 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, il Parlamento europeo **e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2**, si **conformano** al regolamento (CE) n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati personali, **sono considerati responsabili** del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

*Emendamento*

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, il Parlamento europeo si **conforma** al regolamento (CE) n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati personali, **è considerato responsabile** del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Or. de

*Motivazione*

*Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 2.*

**Emendamento 384**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, **il Parlamento europeo** e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, si conformano al regolamento (CE) n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

*Emendamento*

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, **la Commissione** e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, si conformano al regolamento (CE) n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Or. pt

**Emendamento 385**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. **Il Parlamento** europeo e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi distruggono tali dati personali, al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell'articolo 24.

*Emendamento*

3. **L'Ufficio** europeo *per la lotta antifrode* e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi distruggono tali dati personali, al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell'articolo 24.

Or. en

**Emendamento 386**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il Parlamento europeo **e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, provvedono** a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. **Essi distruggono** tali dati personali, al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell'articolo 24.

*Emendamento*

3. Il Parlamento europeo **provvede** a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. **Distrugge** tali dati personali, al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell'articolo 24.

Or. de

## Motivazione

Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 2.

### Emendamento 387

Stanimir Ilchev

#### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi distruggono tali dati personali, al più tardi **24 mesi** dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell'articolo 24.

##### *Emendamento*

3. Il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi distruggono tali dati personali, al più tardi **cinque anni** dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell'articolo 24, **ma non prima che siano trascorsi sei mesi dalle successive elezioni al Parlamento europeo.**

Or. en

### Emendamento 388

Paulo Rangel

#### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. **Il Parlamento europeo** e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla

##### *Emendamento*

3. **La Commissione** e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di

finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi distruggono tali dati personali, al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell'articolo 24.

garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi distruggono tali dati personali, al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell'articolo 24.

Or. pt

**Emendamento 389**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Essi distruggono tali dati personali, in conformità del diritto nazionale applicabile, dopo averli trasmessi *al Parlamento* europeo, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3.

*Emendamento*

4. Le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Essi distruggono tali dati personali, in conformità del diritto nazionale applicabile, dopo averli trasmessi *all'Ufficio* europeo *per la lotta antifrode*, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3.

Or. en

**Emendamento 390**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le autorità nazionali competenti e gli

*Emendamento*

4. Le autorità nazionali competenti e gli

organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Essi distruggono tali dati personali, in conformità del diritto nazionale applicabile, dopo averli trasmessi *al Parlamento europeo*, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3.

organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Essi distruggono tali dati personali, in conformità del diritto nazionale applicabile, dopo averli trasmessi *alla Commissione*, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3.

Or. pt

**Emendamento 391**  
**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che *il Parlamento* europeo e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, rispettino e salvaguardino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al trattamento di questi dati *dal Parlamento* europeo o dal comitato.

*Emendamento*

7. Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che *l'Ufficio* europeo *per la lotta antifrode* e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, rispettino e salvaguardino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al trattamento di questi dati *dall'Ufficio* europeo *per la lotta antifrode* o dal comitato.

Or. en

**Emendamento 392**  
**Manfred Weber**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che il Parlamento europeo **e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, rispettivo e salvaguardino** i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al trattamento di questi dati dal Parlamento europeo **o dal comitato**.

*Emendamento*

7. Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che il Parlamento europeo **rispetti e salvaguardi** i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al trattamento di questi dati dal Parlamento europeo.

Or. de

*Motivazione*

*Conseguenza logica visto l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, comma 2.*

**Emendamento 393**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che **il Parlamento europeo** e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, rispettivo e salvaguardino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al trattamento di

*Emendamento*

7. Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che **la Commissione** e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, rispettivo e salvaguardino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al trattamento di

questi dati dal Parlamento europeo o dal comitato.

questi dati dal Parlamento europeo o dal comitato.

Or. pt

#### **Emendamento 394**

**Krišjānis Kariņš**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. **Il Parlamento** europeo stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

##### *Emendamento*

1. **L'Ufficio** europeo *per la lotta antifrode* stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

Or. en

#### **Emendamento 395**

**Paulo Rangel**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. **Il Parlamento europeo** stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

##### *Emendamento*

1. **La Commissione** stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

Or. pt

#### **Emendamento 396**

**Krišjānis Kariņš**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La procedura di ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo. **Il Parlamento** europeo può tuttavia sospendere l'applicazione delle decisioni prese, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.

*Emendamento*

2. La procedura di ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo. **L'Ufficio** europeo **antifrode** può tuttavia sospendere l'applicazione delle decisioni prese, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.

Or. en

**Emendamento 397**

**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La procedura di ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo. **Il Parlamento europeo** può tuttavia sospendere l'applicazione delle decisioni prese, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.

*Emendamento*

2. La procedura di ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo. **La Commissione** può tuttavia sospendere l'applicazione delle decisioni prese, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.

Or. pt

**Emendamento 398**

**Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – comma 1**

*Testo della Commissione*

**Il Parlamento** europeo pubblica, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento europeo, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

*Emendamento*

**L'Ufficio europeo per la lotta antifrode** pubblica, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento europeo, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

**Emendamento 399**  
**Stanimir Ilchev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – comma 1**

*Testo della Commissione*

***Il Parlamento europeo pubblica, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento europeo, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.***

*Emendamento*

***Entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento e i suoi effetti. Se necessario, la relazione è accompagnata da proposte legislative volte ad attuare in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.***

**Emendamento 400**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – comma unico**

*Testo della Commissione*

***Il Parlamento europeo pubblica, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento europeo, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.***

*Emendamento*

***La Commissione pubblica, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento europeo, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.***

**Emendamento 401**  
**Gerald Häfner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il Parlamento europeo adotta una decisione che stabilisce le modalità e le procedure di esecuzione del presente regolamento, comprese quelle per l'istituzione del registro.

*Emendamento*

Il Parlamento europeo adotta una decisione che stabilisce le modalità e le procedure di esecuzione del presente regolamento, comprese quelle per l'istituzione del registro *e del comitato consultivo sulla regolamentazione dei partiti europei*.

Or. en

**Emendamento 402**  
**Paulo Rangel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – comma unico**

*Testo della Commissione*

*Il Parlamento europeo* adotta una decisione che stabilisce le modalità e le procedure di esecuzione del presente regolamento, comprese quelle per l'istituzione del registro.

*Emendamento*

*La Commissione* adotta una decisione che stabilisce le modalità e le procedure di esecuzione del presente regolamento, comprese quelle per l'istituzione del registro.

Or. pt

**Emendamento 403**  
**Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I partiti europei e le fondazioni europee adeguano il proprio statuto, entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento, al fine di renderlo pienamente conforme ai suoi requisiti.*

